

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

563^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 19 GIUGNO 1962

Presidenza del Presidente MERZAGORA,

indi del Vice Presidente TIBALDI

INDICE

CONGEDI	Pag. 26287	MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	Pag. 26301
DISEGNI DI LEGGE:		ZOTTA, relatore	26289
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	26287	« Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo » (1941) (Discus- sione):	
Presentazione	26308	CAPALOZZA	26308
Presentazione di relazione	26287	CHABOD	26304
« Norme sui referendum previsti dagli ar- ticoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (956) (Approvato dalla Camera dei deputati) e: « Norme sulla promulgazione e sulla pub- blicazione delle leggi e dei decreti del Pre- sidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzio- ne » (957), d'iniziativa dei deputati Resta ed altri (Approvato dalla Camera dei de- putati) (Discussione):		JANNUZZI	26314
PRESIDENTE	26289, 26295, 26301	NENCIONI	26310
BARACCO	26300	OTTOLENGHI	26312
		PICCHIOTTI	26301
		INTERROGAZIONI:	
		Annunzio	26318
		Per lo svolgimento:	
		PRESIDENTE	26318
		BOSCO, Ministro di grazia e giustizia	26318
		SACCHETTI	26318

**PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE
DINO PENAZZATO:**

PRESIDENTE	Pag. 26289
ANGELILLI	26287
BARBARO	26288
DI PRISCO	26288
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	26288
* RUGGERI	26288
VENDITTI	26288

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE	Pag. 26317, 26318
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	26317
MINIO	26316, 26317, 26318
ZELIOLI LANZINI	26317

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un
oratore indica che il discorso è stato rivisto d'uf-
ficio.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Massimo Lancellotti per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), il senatore Buizza ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1902).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni

permanententi hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (1832), di iniziativa dei senatori Militerni ed altri;

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (2008);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento di lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana" con sede in Pisa » (1640-B);

« Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete » (1781), di iniziativa del senatore Zanotti Bianco.

Per la morte dell'onorevole Dino Penazzato

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Angelilli. Ne ha facoltà.

ANGELILLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel rivolgere un reverente pensiero alla memoria dell'onorevole Dino Penazzato, tanto immaturamente strappato all'affetto della famiglia, degli amici e dei lavoratori che egli amava e dai quali era amato, io rivivo in questo momento con animo commosso le ore della vigilia, i giorni ormai lontani della fondazione del mo-

vimento cristiano dei lavoratori italiani che ebbe in Dino Penazzato un appassionato e infaticabile organizzatore e lo vide assertore tenace e convinto della difesa dei diritti dei lavoratori.

Chi vi parla ha avuto l'onore di collaborare per molti anni con lui nelle A.C.L.I. ed ha potuto pertanto maggiormente apprezzare la nobiltà del suo cuore, la generosità del suo animo, il sentimento che fu alla base delle sue azioni veramente cristiane, ispirate alla solidarietà e miranti al benessere della classe lavoratrice.

Se le A.C.L.I. oggi rappresentano una forza, se hanno una struttura valida ed efficiente, lo si deve soprattutto all'opera di Dino Penazzato, che ne fu lungamente, instancabile Presidente. Organizzatore sindacale, avvocato, giornalista, egli venne eletto deputato per la circoscrizione del Lazio nel 1953 ed i lavoratori lo rielessero con pieni voti nella consultazione del 1958.

Nel passato Governo gli fu affidato il Sottosegretariato per il tesoro, e nell'attuale Governo fu chiamato al Ministero del bilancio quale Sottosegretario.

Segretario generale del C.I.R., ha anche in questo settore recato il contributo della sua esperienza, così come in tutti gli altri campi in cui ha prestato la sua opera, così come al Governo e nei consessi internazionali nei quali fu presidente e autorevole componente di consigli.

Il Parlamento perde con Dino Penazzato un uomo preparato ed esperto, la Patria un cittadino esemplare, i lavoratori un difensore e un sostenitore tenace ed assiduo. Il Gruppo democristiano si inchina alla sua memoria ed esprime alla famiglia, ai lavoratori cristiani, alle A.C.L.I., che furono la sua seconda famiglia, il senso del proprio profondo cordoglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Il Gruppo del Partito socialista italiano si associa alla manifestazione di cordoglio in memoria dell'onorevole Penazzato. Figlio della nostra terra veneta, egli ne seppe trarre quelle doti di

umiltà e di attaccamento alle ansie dei lavoratori che ci hanno indotto a rispettare sempre le tesi da lui sostenute, e il suo desiderio di miglioramento della classe lavoratrice italiana. Soprattutto sotto questo aspetto la nostra memoria va riverente alla sua persona.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Ruggeri. Ne ha facoltà.

* **RUGGERI.** A nome del Gruppo comunista mi associo al cordoglio espresso per la morte dell'onorevole Penazzato. Esprimo al Gruppo della Democrazia Cristiana le nostre condoglianze, e così alla famiglia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Venditti. Ne ha facoltà.

VENDITTI. I senatori del Partito liberale si associano commossi al cordoglio per la morte dell'onorevole Penazzato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. A nome dei senatori del Movimento sociale italiano mi associo con profondo dolore alle nobili parole che sono state pronunciate per la morte dell'onorevole Dino Penazzato, che ha soprattutto difeso, nella sua azione politica, la categoria dei lavoratori, consapevole che essi sono e debbono essere in cima ai pensieri di tutti noi uomini politici, perchè rappresentano la parte più meritevole di tutte le attenzioni della politica italiana. Alla famiglia affranta da questa grande e imprevedibile perdita giungano le espressioni del commosso cordoglio del Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ne ha facoltà.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi associo, a nome del Governo, con animo fraterno e commosso alla commemorazione dell'ono-

revole Dino Penazzato, Sottosegretario al Tesoro. Il Governo perde un validissimo collaboratore, un uomo operoso che nella pubblica Amministrazione aveva portato non soltanto il senso vivo dello Stato, ma anche quella larga esperienza che gli derivava dallo studio dei problemi sociali, oggi alla base della vita politica.

Di fronte a quest'uomo il quale ha partecipato alla vita pubblica con assoluto disinteresse, con piena dedizione e con schietto amore soprattutto per la povera gente, il Governo rinnova il suo vivissimo rimpianto, e si associa alla commossa rievocazione che ne è stata fatta dall'onorevole Angelilli e dagli altri onorevoli senatori, unendosi al dolore e al lutto del Partito al quale Dino Penazzato si onorava di appartenere, della organizzazione delle A.C.L.I. di cui fu valoroso dirigente e di tutti i familiari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato si associa a nome di tutti i senatori alla manifestazione di cordoglio tributata alla memoria dell'onorevole Dino Penazzato.

Ricordo che è stato recentemente pubblicato il motto che Dino Penazzato diede alle A.C.L.I. Credo che di rado un uomo politico abbia potuto sintetizzare il suo pensiero con tanta efficacia come fece Dino Penazzato quando disse che le A.C.L.I. dovevano praticare fedeltà alla Chiesa, fedeltà alla classe lavoratrice, fedeltà alla democrazia.

Egli fu fedele a questo suo motto, fu fedele a se stesso: praticò fedeltà alla Chiesa che egli considerava madre e maestra; fedeltà alla classe lavoratrice perchè egli era nato organizzatore sindacale e ai lavoratori dette il meglio di se stesso; fedeltà alla democrazia perchè egli era convinto, come tutti noi, che soltanto in un regime di libertà i lavoratori possono mantenere e difendere contro ogni reazione i loro punti di vista e ottenere i propri successi.

È quindi con animo particolarmente commosso che io rinnovo al Governo i sensi del cordoglio del Senato ed esprimo anche alle A.C.L.I., alla Democrazia Cristiana ed alla famiglia desolata il senso del più profondo nostro dolore.

Discussione dei disegni di legge: « Norme sui referendum previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (956) (Approvato dalla Camera dei deputati) e: « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione » (957), d'iniziativa dei deputati Resta ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Norme sui referendum previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo », già approvato dalla Camera dei deputati; « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione », d'iniziativa dei senatori Resta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la 1^a Commissione, in considerazione della scadenza dei termini fissati dall'Assemblea nella seduta del 18 aprile 1962 per l'iscrizione dei due disegni di legge all'ordine del giorno, ha dato incarico al senatore Zotta di riferire all'Assemblea oralmente.

Invito pertanto il senatore Zotta a riferire oralmente.

ZOTTA, relatore. Onorevole Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, dall'altro ramo del Parlamento ci pervengono due disegni di legge, il n. 956 « Norme sui referendum previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo », e il n. 957 « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione ».

Come gli onorevoli colleghi hanno potuto leggere nel frontespizio di un testo che è stato predisposto dal relatore, e per il quale egli ha ricevuto l'approvazione della maggioranza della Commissione, e come l'onore-

vole Presidente ha succintamente ricordato, la Commissione stessa ha autorizzato il relatore a riferire oralmente dinnanzi alla Aula. Occorre quindi che io dica brevemente la ragione dell'unificazione dei due testi pervenuti dall'altro ramo del Parlamento.

I due disegni di legge in esame intendono dare attuazione a 4 istituti previsti dalla Costituzione. Il n. 956 concerne il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge su richiesta di 500 mila elettori o di 5 Consigli regionali. Contiene inoltre norme sul *referendum* territoriale previsto dall'articolo 132 della Costituzione che riguarda la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni (e qui occorre, oltre il *referendum*, una legge costituzionale), ovvero il distacco di provincie o di comuni da una Regione ad un'altra (e qui oltre il *referendum* è sufficiente una legge ordinaria). Quel disegno di legge contiene inoltre le norme per l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 71 della Costituzione da esercitarsi mediante proposta da parte di almeno 50 mila elettori. L'altro disegno di legge concerne il *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione, circa l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali che nella seconda votazione non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti delle Camere e inoltre contiene le norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica.

Come i colleghi hanno potuto agevolmente constatare si sono creati per materie omogenee due sistemi di norme e due testi differenti, che non trovano sufficiente spiegazione, soprattutto in considerazione dell'opportunità di unificare per quanto è possibile i procedimenti delle diverse consultazioni popolari previste dalla Costituzione. Com'è avvenuta questa separazione nell'altro ramo del Parlamento? Originariamente i *referendum* erano compresi in un unico testo presentato dal Governo, predisposto dal Ministro della giustizia, alla Camera; è seguito poi uno stralcio per la parte relativa

al *referendum* costituzionale suggerito dall'opportunità di consentire un movimento più rapido nella formazione della legge, al fine di apprestare uno strumento necessario per le modifiche di ordine costituzionale che tuttavia si riscontrano, sia pure con rarità, nella nostra attività legislativa e che troverebbero un intralcio ostativo nella circostanza che le riforme, ove non fossero approvate dai due terzi dell'Assemblea, non potrebbero avere vigore in quanto in tale circostanza è consentito il *referendum* costituzionale, e le norme per il *referendum* costituzionale ancora non sono state predisposte. È stata questa considerazione che ha spinto l'altro ramo del Parlamento, in occasione dell'esame del testo unico che comprendeva la disciplina dei tre *referendum* e dell'iniziativa legislativa popolare, a stralciare la parte relativa al *referendum* costituzionale per dare ad esso un ritmo di maggiore celerità nel perfezionamento della sua vita legislativa.

Ora cosa è avvenuto? Che questi propositi non hanno trovato giustificazione di fatto, in quanto le circostanze hanno portato a che entrambi i disegni di legge, sia pure l'uno con l'impronta di urgenza e l'altro a ritmo ordinario, siano stati approvati lo stesso giorno! e di differente tra l'uno e l'altro disegno di legge non c'è che il numero che io ho più volte ricordato: l'uno il n. 956 e l'altro il n. 957. Questi due disegni di legge sono arrivati al Senato ed è sembrato quindi logico e sensato alla maggioranza del Senato di disporre la fusione dei due testi, di rimmetterli sull'alveo nel quale essi si trovavano, della unificazione della disciplina per tutto ciò che attiene alla strumentazione necessaria per la consultazione popolare e, in questa maniera, di forgiare un testo unico che è questo che è stato presentato già al Senato e al quale manca, come loro vedono, una relazione scritta.

Debbo dire, e forse potrei anche spiegare meglio il mio sentimento usando un altro verbo, debbo lamentare che una discussione completa, avveduta, non si sia verificata in sede di Commissione, così come la Costituzione stabilisce, così come il Regolamento precisa, perchè in sede di Commissio-

ne avremmo potuto esaminare molto attentamente questo testo, che ha un'importanza — come potremo vedere — rilevante per la vita costituzionale del nostro Paese.

Vi è stata, invece, una fretta non giustificata, poi, dal successivo comportamento di volere ad ogni costo rinviare e rinunciare alla discussione in Commissione e di venire senz'altro in Aula. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

TERRACINI. Ha avuto a disposizione due anni per fare la relazione, e c'erano i motivi di urgenza che hanno suggerito la divisione alla Camera dei deputati.

ZOTTA, *relatore*. Avremmo potuto, in due sedute, esaminare molto attentamente la questione e lei vedrà che invece con l'esame di questo disegno di legge, portato direttamente in Aula, perderemo più tempo!

TERRACINI. Non lo perderemo, lo guadagneremo!

ZOTTA, *relatore*. Allora lei è in contrasto con quanto è stabilito dalla Costituzione, perchè nel caso presente si tratta di esaminare un complesso di norme per cui è necessaria tutta la pacatezza e la serenità che giustifica l'esame preliminare della Commissione.

Questo dovevo dire, perchè nel testo che ho avuto l'onore di presentare...

BUSONI. Ma per due anni abbiamo continuato ad insistere perchè lei facesse la relazione e si discutesse questo argomento! Se lei si presenta dopo due anni è evidente che la discussione non poteva avvenire prima!

ZOTTA, *relatore*. Questo non lo deve dire, proprio lei che è testimone del lavoro che ho fatto in Commissione; non vi è stato mai un momento in cui — o perchè sono stato occupato da numerose altre relazioni, o perchè la Commissione stessa è stata oberata da altro lavoro — mi sia stato possibile prendere in esame questo disegno di legge. E voi stessi, quando si prendeva in esame

questo testo, non avete mancato, poi, di suggerire e di richiedere pressantemente l'esame di un altro testo che vi sembrava più urgente.

Ciò premesso, sembra che adesso si debba esaminare il testo unificato. Il testo unificato ha una sua logica, una sua coerenza; non vi è ragione di separarlo più; non è esatta, ad esempio, l'affermazione che faceva il senatore Busoni in Commissione, chiedendo la divisione per ragioni di urgenza.

Qui le prime norme sono dedicate alla promulgazione e alla pubblicazione delle leggi.

Ora la promulgazione delle leggi ordinarie, dice l'articolo 1 — e chiedo pazienza se sono costretto a citare via via i singoli articoli — avviene con la formula oggi consueta: « La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato, il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge »; e segue il testo della legge. Quando invece — ecco come si inserisce logicamente nelle norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione il testo sul *referendum* costituzionale — le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, allora i casi sono due: o questa legge è stata approvata dalla maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 e la promulgazione avviene immediatamente nella seguente formula: « La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato, il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale »; o la legge non è stata approvata con la maggioranza dei due terzi ed ecco la necessità della disciplina del *referendum* costituzionale. Bisogna allora dare le norme sul *referendum* costituzionale, in quanto è consentito ad un quinto dei membri di una Camera, a 500 mila elettori o a 5 Consigli regionali di mandare che si proceda al *referendum* popolare. Qui vengono dettate le norme del *referendum* popolare, proprio per completare la disciplina intorno alla promulgazione della legge.

Ma quando noi abbiamo dettato le norme sul *referendum* costituzionale, abbiamo già pronto lo strumento di cui ci dobbiamo ser-

vire, in tutti i suoi dettagli, per il *referendum* abrogativo, per il *referendum* territoriale e in molte parti anche per la iniziativa legislativa da parte del popolo.

Ecco come la logica impone l'unificazione.

Qui le norme sul *referendum* costituzionale vengono completate dal risultato del *referendum*. Se il *referendum* è favorevole, allora vi è la pubblicazione del risultato nella *Gazzetta Ufficiale* e, prima della pubblicazione, vi è la proclamazione della legge. Se il *referendum* costituzionale non è favorevole, allora vi è la semplice notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*. Delineati così gli strumenti necessari per il *referendum* costituzionale, la legge può con agevolezza trattare degli altri *referendum*, dove ha da dettare soltanto quelle norme che sono particolari ai medesimi e da rinviare per il resto con una disposizione unica al *referendum* costituzionale. Queste le ragioni dell'unificazione.

Esaminiamo adesso le singole parti e cominciamo dal *referendum* costituzionale. Vi è nella Costituzione un diritto pubblico di richiesta del *referendum*. Da chi può essere esercitato? Noi dalla Costituzione apprendiamo che il *referendum* può essere richiesto da un quinto della Camera — la procedura è semplice e non occorre che ci soffermiamo su di essa — può essere richiesto da cinque Consigli regionali — anche in questo caso la procedura è semplice e non occorre indugiare ora su queste norme le quali per altro nel testo della maggioranza della Commissione non hanno ricevuto modifica alcuna — può essere richiesto da cinquecentomila elettori.

Il disegno di legge intende appunto disciplinare la procedura della raccolta delle firme. Va ricordato, e non solo a questo proposito, che l'articolo 75, ultimo comma, della Costituzione affida alla legge ordinaria la disciplina delle modalità di attuazione del *referendum*. Il testo crea la figura dei promotori della raccolta. Sono previste tre fasi: la prima presentazione in cancelleria, con la stesura di un verbale, consegna dei fogli sui quali debbono essere raccolte le firme, apposizione del timbro a data, restituzione entro tre giorni.

Qui abbiamo presentato alcuni emendamenti di forma, ma anche la forma ha la sua importanza perchè mi sembra strano, voglio fare un esempio, fissare il termine in tre giorni per la 956 e in cinque giorni per la 957. Questo è strano, quando è lo stesso organo deliberante a stabilire la medesima disciplina!

La seconda fase è quella della raccolta delle firme: le norme sulla identificazione delle firme, le norme sull'accertamento della qualità di elettore. Terza fase: deposito delle firme e dei certificati elettorali presso la Corte di cassazione. Questo deposito vale come richiesta e deve essere effettuato da tre dei promotori.

I promotori debbono essere elettori? È sorta questa questione dinanzi alla Commissione, l'unica che è stata fatta, perchè poi si è dato mandato al relatore, a cancelli chiusi, di portare in Aula il testo. Ci si è soffermati solo su questo punto e vi è stata una larga discussione il che dimostra che questo medesimo metodo, portato nell'esame degli altri articoli, sarebbe stato quanto mai fruttuoso per l'elaborazione e la precisione del testo in discussione.

I promotori debbono essere elettori? Questa è stata dunque la domanda che si è posta. In altri termini: si può presentare uno straniero, un pregiudicato, un minore, a chiedere di essere autorizzato a raccogliere 500 mila firme?

Il relatore aveva detto di no, e la Commissione nella maggioranza lo ha seguito. Però da parte di alcuni eminenti colleghi dell'estrema sinistra, e precisamente da parte dei senatori Gianquinto, Caruso e Cerabona — dopo alcune incertezze sull'individuazione della loro tesi — si è detto che non è necessario che i promotori siano elettori. L'onorevole Sansone invece ha detto: è necessaria per lo meno la qualifica di cittadino; quindi egli esclude la possibilità che degli stranieri vengano a mettere in movimento tutto questo sistema elettorale che inevitabilmente sconvolge la vita normale del Paese. Il senatore Sansone però ha detto: se il diritto di petizione spetta ad ogni cittadino, non vi è ragione per cui si debba esigere la qualifica di elettore.

La Commissione è di avviso contrario, e ritiene che sia necessario che i promotori abbiano la qualifica di elettori. Quello della richiesta delle firme è il momento culminante, è il momento in cui il popolo direttamente — noi parliamo di democrazia diretta, democrazia pura — si inserisce nel processo di formazione legislativa.

CARUSO. Con le 500 mila firme!

GIANQUINTO. I promotori effettuano un'operazione di preparazione che non ha nessuna incidenza sul *referendum*.

ZOTTA, *relatore*. Ma il pregiudicato può votare? Può votare il minore, il quindicenne? Immaginate cosa avverrebbe se una diecina di ragazzi delle scuole ginnasiali e liceali, così per divertimento, si presentassero alla Corte di Cassazione per chiedere di essere autorizzati ad indire un *referendum*! E guardate quali sarebbero le conseguenze: la loro istanza impedirebbe per il momento ad altri di chiedere il *referendum* sul medesimo oggetto.

GIANQUINTO. Pare che tutti coloro che non sono elettori siano ladri, pregiudicati e assassini. Perché non ammette invece che ci possano essere dei giovani?

TERRACINI. Queste sono le profezie romanzate del senatore Zotta. Non conoscevo ancora il senatore Zotta come romanziere!

ZOTTA, *relatore*. Lei sarebbe un interessante lettore di romanzi perchè con la sua fantasia ne farebbe uscire chissà quale interpretazione.

TERRACINI. Ma non ne ho mai scritti neanche nelle relazioni al Senato...

ZOTTA, *relatore*. Neppure io; mi diverto ad ascoltare le sue interpretazioni.

Dice l'articolo 75 della Costituzione (badi, senatore Terracini, questo è diritto positivo,

non è romanzo): « Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati ». E, scusate, non è partecipazione al *referendum*, essendone l'atto iniziale e condizionante, la richiesta delle firme? Volete che il costituente abbia parlato anche di questo? È la legge ordinaria che in via di interpretazione, lo chiarisce; e tanto ciò è necessario, onorevole Caruso, che ella stesso e il collega Gianquinto, quando si è discusso in Commissione l'emendamento da me proposto, in un primo momento avevano sostenuto che non era necessario aggiungere la qualità di elettore, essendo essa presupposta. Solo successivamente, nello spirito di opposizione ad ogni costo, è stato trovato poi l'altro argomento, piegando sulla tesi definitiva. (*Proteste dalla sinistra*).

Ecco l'unico tema che ha costituito oggetto di discussione dinnanzi alla Commissione. Io credo che in sostanza sia il meno importante, perchè sono ipotesi piuttosto scolastiche. In realtà ogni uomo di buon senso comprende che, per mettere in movimento questa macchina dei 500 mila elettori, coloro che prendono le redini devono essere per lo meno essi stessi elettori.

Dopo il deposito delle firme presso l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, questo organo comincia a funzionare. Da chi è costituito l'Ufficio centrale per il *referendum*? Da tutti i presidenti titolari di Sezione; la presidenza è del più anziano. Questo Ufficio centrale si pronuncia con ordinanza sulla validità della richiesta, verificando che essa sia conforme alla Costituzione e alla legge, entro il termine di 30 giorni. Il termine è stato spostato da 10 a 30 giorni, per essere il primo assolutamente insufficiente all'espletamento delle operazioni da compiere; e in ogni caso, per la esigenza di conformare anche questo all'altro termine fissato dall'altra legge che regola la medesima operazione. Inoltre, abbiamo aggiunto ancora un comma per stabilire, onorevole Caruso, la disciplina del funzionamento nell'ipotesi di vacanza, per esempio per malattia, precisando che, per la validità delle operazioni, nell'Ufficio centrale per il *referendum* deve esservi almeno

la presenza della maggioranza di coloro che hanno la facoltà di intervenire.

G I A N Q U I N T O. Questo è l'unico emendamento che può avere un fondamento.

Z O T T A, relatore. Qualora dinnanzi all'Ufficio centrale si pronunci l'improcedibilità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata. E arriviamo così alla terza fase; dopo aver parlato della raccolta delle firme e dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, resta da parlare dell'indizione del *referendum*.

Chi indice il *referendum*? In dottrina vi sono discussioni, al riguardo; il testo ha seguito il criterio che sia il Presidente della Repubblica, e non ritengo opportuno sollevare adesso una questione dottrinale.

Il *referendum* dunque è indetto con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi — e non due come è scritto nel testo — dalla comunicazione dell'ordinanza, e ciò per uniformare il termine al primo capoverso dell'articolo 13 del disegno di legge n. 956 che tuttavia disciplina identici adempimenti. Ecco la differenza dei due testi che procedono uno zoppicante da una gamba e uno zoppicante dall'altra: unificandoli è probabile che abbiano le gambe dritte. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

C'è poi l'eventualità di due *referendum* che va esaminata. Qualora sia intervenuta nel frattempo la pubblicazione di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, che cosa avviene? Il Presidente della Repubblica può ritardare fino a sei mesi il termine previsto nel comma che parla della indizione, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente; e ciò, come si vedrà meglio a proposito del *referendum* abrogativo, ad evitare la frequente successione di consultazioni elettorali che a lungo andare finirebbero col togliere prestigio a questo istituto di democrazia diretta e potrebbero determinare una tendenza assenteista che è in netto contrasto con

le esigenze di partecipazione di tutti i cittadini alla consultazione, come garanzia della rispondenza della volontà degli elettori alla norma di legge che è stata votata.

Circa la durata delle operazioni elettorali alcune particolarità non sono necessarie anche perchè vi è un rinvio, nelle disposizioni finali, al testo unico delle leggi sulle elezioni politiche per la Camera dei deputati, e tale rinvio suppone la disciplina di tutte le parti che qui non sono state altrimenti disciplinate. Dire, ad esempio, che le operazioni elettorali avvengono anche il lunedì è inutile quando nella legge elettorale per la Camera dei deputati, alla quale abbiamo fatto riferimento, questa norma è stata già stabilita.

Quarto punto: qual è l'elettorato? La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Vi è il richiamo, per quanto concerne le liste elettorali, alla legge del 1947 e, per quanto riguarda invece la effettiva operazione elettorale, vi è il richiamo alle disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il richiamo vale anche per le disposizioni penali.

Vi sono altresì le norme sulla consegna dei certificati, e in proposito vi è una rettificata da noi apportata nel senso che i certificati debbono essere consegnati entro il 40° giorno. Inoltre, in base a tale emendamento, vi dovrebbe essere la possibilità del ritiro del certificato dal 45° giorno in poi.

G I A N Q U I N T O. Per quale motivo è stato presentato un tale emendamento?

Z O T T A, relatore. Per non rendere onerose le operazioni, dovendosi aspettare il 40° giorno.

G I A N Q U I N T O. Questo dimostra la volontà di non voler approvare la legge e non è nemmeno seria questa riduzione.

Z O T T A, relatore. L'onorevole Gianquinto si è messo in testa di svolgere, attra-

verso sistematiche interruzioni, questo compito: dimostrare che l'unificazione è inutile, che gli emendamenti sono inutili, nella prospettiva che qui, seduta stante, si approvi, senz'altro, oggi stesso, il testo. Io voglio dire all'onorevole Gianquinto che in questo modo si farebbe un'opera incompiuta, inorganica che avrebbe bisogno poi di quelle stesse leggi emendative alle quali lui e l'onorevole Caruso facevano appello in Commissione. (*Interruzione del senatore Caruso*). Invece se noi procediamo alle debite rettifiche — e non ci sono questioni di ideologie (*interruzioni dalla sinistra*) — approveremo con rapidità il testo di legge che con la medesima rapidità sarà approvato dallo altro ramo del parlamento.

TERRACINI. Se l'altro ramo del Parlamento prende l'esempio, purtroppo, da questo, andiamo alla prossima legislatura.

ZOTTA, *relatore*. Allora si tratterebbe di questioni non più formali ma sostanziali. Quindi rispettiamo l'autonomia dei due rami del Parlamento. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Per la votazione vi sono tre uffici: vi è l'ufficio di sezione per il *referendum*, vi è l'ufficio provinciale per il *referendum*, e vi è l'ufficio centrale per il *referendum*. L'ufficio di sezione per il *referendum* si compone di un Presidente e, il testo dice, di cinque scrutatori; il relatore, se loro consentono, sentita la maggioranza della Commissione, suggerirebbe tre scrutatori. Non sembra necessario infatti compiere queste operazioni con la presenza di cinque scrutatori in ogni sezione.

CARUSO. Qui il richiamo alla legge elettorale della Camera dei deputati non ha più valore!

ZOTTA, *relatore*. Occorre tener presente che le operazioni per il *referendum* sono semplicissime; occorre quindi mantenere in limiti sensibilmente inferiori l'onere per il *referendum* che altrimenti costituirebbe un aggravio pesante per lo Stato. Occorre evi-

tare prestazioni superflue; e cinque persone che girano intorno, oltre tutto, ostacolano il funzionamento dei seggi. (*Interruzioni dalla sinistra*). Non è sufficiente il rinvio generico delle disposizioni finali al testo unico n. 361: occorre per quanto riguarda i rappresentanti — tenendo presente che hanno titolo giuridico qui anche i presentatori delle firme — integrare la norma relativa alla rappresentanza dei partiti e dei gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento o dei promotori del *referendum*. È necessario dunque completare la norma con le necessarie disposizioni circa la competenza, circa la procedura per la nomina dei rappresentanti medesimi e per la conseguente comunicazione a tutti gli uffici competenti. E perciò vi sono un secondo e un terzo comma aggiuntivi.

CARUSO. Ma il diritto dei promotori come si concilia col diniego che si fa della copia?

PRESIDENTE. Mi permetta, senatore Caruso, ma lei sa perfettamente che è intervenuto un accordo tra tutti i Gruppi parlamentari per cui avremo in seguito una discussione ampia di questo disegno di legge; mi pare, quindi, che un anticipo di questa discussone, fatto in questa sede, non sia opportuno. Aspetti dunque! Lasci che il senatore Zotta possa svolgere tranquillamente la sua relazione!

ZOTTA, *relatore*. Tanto più, onorevole Presidente, che io mi attendo quella utile collaborazione che può venire dalla discussione in Aula — quella che è mancata in Commissione — e non è detto che questo testo sia perfetto.

Si parla poi di Ufficio provinciale per il *referendum*, e qui è stato sostituito al testo sul *referendum* costituzionale quello che nell'altro testo è stato adottato per il *referendum* abrogativo, testo che sembra più perfetto. Poi vi è un comma sulle funzioni del segretario, di cui non si fa menzione nel testo che viene dalla Camera dei deputati. Sulla base dei verbali di scrutinio

trasmessi dall'Ufficio di sezione all'Ufficio provinciale, si dà il numero degli elettori che hanno votato, e si calcolano i risultati del *referendum* dopo aver conteggiato i voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Di tutte le operazioni è redatto il verbale, diciamo noi, in tre esemplari; qui invece si dice in quattro esemplari. Perché? Nel testo venuto dalla Camera dei deputati si dice che uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, uno viene inviato all'Ufficio centrale per il *referendum*, uno viene trasmesso alla Prefettura della provincia ed uno — si dice ancora — ai delegati o ai presentatori della richiesta di *referendum*.

Noi diciamo, invece, che vi è solo la facoltà, per costoro, di prendere cognizione dei verbali stessi, perchè altrimenti vi sarebbe un aggravio nelle spese della consultazione, con conseguente complicazione delle operazioni di ufficio.

TERRACINI. Fare un'altra copia rappresenta una complicazione?

GIANQUINTO. Un'altra copia rappresenta un aggravio? Ma questa è una provocazione!

ZOTTA, *relatore*. Perché queste parole grosse, senatore Gianquinto?

GIANQUINTO. È il meno che si possa dire!

ZOTTA, *relatore*. Lei può anche avere ragione! Non credo che per me questa sia una verità aristotelica; è un suggerimento che è stato fatto, è materia di discussione! Ma non parli di provocazioni!

CARUSO. Si vuole risparmiare alla dattilografa la fatica di battere quattro copie in una volta anzichè tre!

ZOTTA, *relatore*. Se si risparmiassero, invece, queste interruzioni, si farebbe più presto!

Si dice, poi, che l'Ufficio centrale per il *referendum* procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Si dice poi che sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue ZOTTA, *relatore*). Il Presidente della Repubblica promulga il risultato del *referendum* e nel caso in cui il risultato sia contrario all'abrogazione ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vi sono, poi, le norme sulla pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica, che devono essere inseriti nella raccolta ufficiale. E adesso voglio scandalizzare un po' il senatore Gianquinto! Qui, nel testo, si parla sempre di « inserti ». Voglio

ora domandare se piace al Senato di conservare questo termine arcaico.

Si passa poi alle norme sulla data, firma e controfirma, delle leggi e dei decreti, raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, vigilanza del Guardasigilli; sono tutte norme che io non penso possano dar luogo a rilievi sostanziali. Ad ogni modo saranno materia di discussione.

Passiamo al *referendum* abrogativo. È semplice, adesso; per questo e per gli altri

istituti non c'è che da fare un'opera di rinvio alle norme dianzi esaminate. Ecco l'utilità della fusione del testo. Vi è qualche norma particolare e di questa noi faremo per pochi istanti oggetto di esame, se loro consentono.

L'articolo 54 dice: « Per quanto non previsto dal presente titolo — che concerne il *referendum* abrogativo — si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo I ».

Raccolta delle firme. Il titolo I disciplina la procedura di raccolta delle firme; abbiamo visto come il testo crei la figura del promotore della raccolta e come siano previste tre fasi di operazioni. Non vi è ragione di disciplinare in modo diverso tali operazioni a proposito del *referendum* abrogativo; basta perciò il rinvio dell'articolo 54.

Tutti gli articoli che si interessano della materia nel disegno di legge n. 956 vanno soppressi; basta mantenere l'articolo relativo ai termini del quesito, perchè il quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare è diverso. Si indica la legge o l'atto avente forza di legge, del quale si propone l'abrogazione, con la formula: « Volete che sia abrogato eccetera? ».

Qui sorge una questione importante. Entro quale termine il *referendum* deve avvenire? Il testo tace al riguardo. Il relatore propone, e la maggioranza della Commissione approva, che il deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi. Altrimenti potrebbe avvenire che dieci persone di buona volontà — minorenni, dice il senatore Gianquinto — ...

G I A N Q U I N T O o pregiudicati, o rapinatori, o anche stranieri!

Z O T T A , *relatore*. ... chiedono l'autorizzazione per la raccolta delle firme e così, per loro diletto, nello spazio di quattro anni, per la durata della legislatura, essi ogni tanto ne raccolgono qualcuna per presentarsi da ultimo a richiedere l'autorizza-

zione del *referendum*. Questa sarebbe una incongruenza gravissima ed è perciò che il relatore ha proposto questa limitazione ed io penso che l'opposizione possa e debba dire di sì. ...

G I A N Q U I N T O . Personalmente io non sono d'accordo con lei.

Z O T T A , *relatore*. ... debba cioè approvare che il deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione venga effettuato entro tre mesi dalla data del timbro.

C A R U S O . Stabiliamo un termine di decadenza del *referendum* abrogativo, che non è previsto dalla Costituzione.

Z O T T A , *relatore*. Nessuna norma per quanto concerne l'ufficio centrale per il *referendum*; le richieste di *referendum* vengono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione; l'ufficio centrale si pronuncia sulla validità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione, non 60. Si è inteso precisare che non vi può essere deposito di richiesta di *referendum* nell'anno precedente la scadenza di una delle due Camere. Qui nel testo si dice: nell'anno della scadenza. Domanda: e se vi è uno scioglimento anticipato? Ed allora, non nell'anno anteriore alla convocazione bisogna scrivere, ma bisogna dire: « nell'anno della scadenza », perchè la convocazione noi non possiamo saperla con precisione, dovendosi considerare anche l'ipotesi dello scioglimento, che indubbiamente non può essere previsto un anno prima.

Vi è un giudizio sull'ammissibilità costituzionale. Qui vi è una fase nuova dinanzi alla Corte costituzionale che non si incontra nel *referendum* costituzionale: il giudizio presso la Corte costituzionale sull'ammissibilità costituzionale della richiesta di *referendum*. La Corte costituzionale decide con sentenza se la richiesta di *referendum* sia ammessa o se debba essere respinta a norma dell'articolo 75, secondo comma della Costituzione, ovvero, dice il testo pervenuto dalla Camera, perchè la richiesta stessa è

per altra causa costituzionalmente illegittima.

Vi è il limite di un anno prima e di un anno dopo l'elezione di una delle Camere, giacchè il rinnovo dell'Assemblea parlamentare potrebbe far cessare la materia della richiesta di *referendum*.

La Commissione ha approvato due commi aggiuntivi ispirati al medesimo principio, tenendo presente l'ipotesi dell'anticipato scioglimento di una delle due Camere in tutte le fattispecie ivi considerate. Occorre impedire in ultimo che *referendum* a brevissima distanza uno dall'altro possano tradursi in una vera e propria insidia alle istituzioni democratiche a accendere nel Paese un clima di perpetua competizione elettorale.

Svolgimento del *referendum* e proclamazione del risultato. Il Presidente della Repubblica, qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, dichiara, con proprio decreto, l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*. Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Signori, il *referendum* regionale territoriale non presenta questioni di sorta; io prospetto solo un dubbio di cui non ho fatto cenno nel testo. La Costituzione prevede due ipotesi: il distacco di Province o di Comuni da una Regione all'altra e la costituzione di una nuova Regione per fusione o per separazione. In caso di costituzione di una nuova Regione la procedura è questa: vi deve essere la richiesta da parte di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. L'articolo 25 del testo della Camera compie un lavoro un po' faticoso di parafrasi del testo costituzionale. Il testo costituzionale è semplice e preciso e dice: « quando ne facciamo richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate ». Invece il testo che ci è pervenu-

to dice: « che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva della Regione o delle Regioni interessate e che sarebbero comprese nella modificazione ». A chi si riferisce questo femminile, chi è il soggetto? Se si riferisce ai Consigli comunali, come la sintassi del periodo suggerisce, vi è un femminile per un maschile, e in una legge questo non si concepisce. Se si riferisce alle Regioni interessate, come l'uso del femminile farebbe intendere, vi è una proposizione inutile ed ingombrante.

Ma non è questo il punto sul quale intendo richiamare la vostra attenzione.

Vi è quindi prima la richiesta e poi il *referendum*: la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza delle popolazioni interessate. Ed opportunamente l'articolo 57 chiarisce: dalla « maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni », il che è diverso dalla maggioranza delle popolazioni interessate. Lo spirito è quello del testo che precisa che deve trattarsi della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni.

Terzo momento: il parere del Consiglio regionale. Quarto momento: la legge costituzionale.

La seconda ipotesi è quella del distacco di Province o di Comuni da una Regione per unirsi ad un'altra, e qui le fasi sono le medesime: la richiesta di Province e Comuni, il *referendum*, il parere del Consiglio regionale ed infine una legge ordinaria anzichè una legge regionale. A questo punto, giova ricordare che la Costituzione, nell'articolo 133, prevede ancora due ipotesi: il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione. Qui l'*iter* è il seguente: iniziativa dei Comuni, parere della Regione, legge della Repubblica.

Ma vi è un'ultima ipotesi, e su questo punto io prospetto una questione affinché venga esaminata dall'Assemblea. Si tratta del caso dell'istituzione sul territorio della Regione di nuovi Comuni, che viene fatta con legge della Regione. Abbiamo infatti la legge costituzionale per la creazione di Regioni, la legge ordinaria per la creazione di Comuni, la legge ordinaria per le circoscri-

zioni provinciali e la legge della Regione per la creazione di nuovi Comuni.

La Costituzione dice: « sentite le popolazioni interessate ». Ora, un nuovo Comune è costituito da persone che appartenevano ad un altro Comune. Se si parla del Comune, gli organi rappresentativi del Comune sono quelli stabiliti dalla legge comunale e provinciale. Ma qui sono sentite le popolazioni interessate, precisamente quella parte di popolazione che aspira all'autonomia comunale. Il quesito che io pongo è pertanto questo: parlando qui di questa forma di rappresentanza diretta, di manifestazione diretta della volontà del popolo, non vi sembra che sia il caso di aggiungere qualche norma per indicare come le popolazioni interessate — che non possono servirsi degli organi del Comune — manifesteranno il loro pensiero? Di ciò non si fa alcuna menzione nel testo presentato.

Vi sono infine le disposizioni finali, e sono suggeriti due emendamenti in ordine alle spese. Sono emendamenti fondamentali, perchè di questo non si parla nel disegno di legge, non si dice, nel disegno di legge, la competenza passiva delle spese necessarie per l'attuazione del *referendum*; non basta ricorrere al richiamo al testo unico n. 361 contenuto nel primo comma dell'articolo 19, poi soppresso, in quanto esso è limitato alle sole operazioni tecniche di votazione e di scrutinio. Per l'attuazione del *referendum* come, peraltro, per le elezioni politiche, dovrebbero essere posti a carico dello Stato numerosi oneri diretti e indiretti dei quali i più importanti sono distribuiti così: Ministero dell'interno, spese per l'organizzazione tecnica e l'organizzazione della consultazione, trattamento economico dei componenti dei seggi, trasporti, raccolta di notizie, fornitura di materiale, rimborsi minori introiti delle Ferrovie dello Stato per la concessione di agevolazioni viaggi per gli elettori, retribuzioni per prestazioni straordinarie del personale, per i fonogrammi e i telegrammi, per il servizio di ordine pubblico e di polizia (tutte voci che debbono essere contemplate nella legge ordinaria alla quale rinvia la Costituzione, perchè questa strumentazione sia resa possibile); Ministero del tesoro, Prov-

veditorato dello Stato ed Istituto Poligrafico dello Stato: spese per la carta e la stampa delle schede, dei testi legislativi, delle istruzioni, nonchè degli stampati in genere e per le spese d'ufficio; Ministero di Grazia e giustizia: spese per gli adempimenti di spettanza degli uffici giudiziari.

È necessario insomma inserire opportune norme che pongano a carico dello Stato tutti questi oneri, chiarendo che, per gli adempimenti di spettanza dei Comuni, questi dovranno anticipare l'importo, salvo il rimborso da parte dello Stato, in analogia a quanto disposto per le elezioni politiche. Infine è da tenere presente che, per il pagamento di molte delle spese sarà necessario delegare, almeno per il Ministero dell'interno, i funzionari dell'amministrazione periferica ai quali dovranno essere accreditati i fondi all'uopo occorrenti, in misura tale, in rapporto all'entità delle spese medesime, da superare di gran lunga, per ciascuna sede, lo importo di lire 15 milioni che rappresenta il limite massimo per l'emissione di ordini di accreditamento ai funzionari delegati.

Occorre quindi predisporre una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 30 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Per quanto sopra, è stato proposto di aggiungere al testo del disegno di legge un apposito articolo che contiene queste norme.

Dovrei dire ancora qualche cosa; ma preferisco parlarne successivamente, in sede di replica, a chiusura della discussione generale. Mi riferisco, in particolare, alla indizione dell'iniziativa legislativa.

Pertanto posso concludere a questo punto della mia esposizione, che prende il posto della relazione scritta e che, di conseguenza, con mio dispiacere, mi ha costretto a soffermarmi sui particolari e mi ha impedito di attenermi a quella sintesi che è la dote essenziale di ogni intervento: stiamo dando norme di attuazione con cui bisogna disciplinare, in ciascun suo aspetto, il procedimento per l'attuazione del *referendum*. Chiedo venia quindi se la mia esposizione può essere stata pesante ed anche piuttosto lunga, mentre prevedevo che in venti minuti avrei potuto concludere.

Onorevoli colleghi, queste sono le linee del testo sui quattro istituti di democrazia diretta, cioè sulla partecipazione diretta del popolo all'attività legislativa. Per la nostra Costituzione la sovranità appartiene al popolo; il popolo costituisce la più alta autorità dello Stato, ma la nostra Costituzione ha un carattere rappresentativo: il popolo esprime la sua volontà attraverso i suoi rappresentanti e se vi è una discordanza tra la volontà del popolo e quella dei rappresentanti, la nostra Costituzione ammette lo scioglimento anticipato delle Camere. Soltanto in via eccezionale e in termini rigorosamente fissati è consentito al popolo di partecipare direttamente all'attività legislativa, giammai di sostituirsi al Parlamento e di emanare, in sua vece, una legge.

Il popolo in tema di democrazia diretta ha due poteri: quello di iniziativa delle leggi per cui mette in moto la procedura parlamentare per la formazione della legge alla pari di un membro del Parlamento e del Governo, nonché quello del *referendum* nella forma del *referendum* abrogativo, del *referendum* costituzionale e del *referendum* territoriale.

La legge in discussione disciplina dunque questi due istituti: dell'iniziativa delle leggi e del *referendum*. Per la loro importanza, occorre che la presente legge, espressamente voluta dall'articolo 75 della Costituzione, sia esaminata con profonda attenzione. La sua emanazione si impone con carattere d'urgenza e ciò è unanimemente riconosciuto. È un'esigenza essenziale per la normalità di vita degli istituti costituzionali e in prima linea del Parlamento, come abbiamo potuto vedere parlando della revisione delle leggi costituzionali, strumento che resta inattivo se non apprestiamo i mezzi per il *referendum* costituzionale.

Occorre, come ho più volte detto in precedenza, che questo atto supremo di ricorso alla fonte primaria sia disciplinato in modo da giustificare il suo eccezionale intervento mediante la partecipazione cosciente di tutti i cittadini alla votazione, evitandosi perciò quelle frequenti consultazioni che, ripetute a brevissimo termine, finiscono per determinare l'indifferenza, l'assenteismo dell'elet-

torato e rischiano di alterare la effettiva volontà della maggioranza del popolo stesso, il che si tradurrebbe in una deformazione della concezione democratica del Paese.

Noi vogliamo augurarci che l'esperimento di questa democrazia diretta, che vede la massa dei cittadini portarsi fisicamente alle urne per decidere sulla sorte di una legge, sia per dare i migliori frutti per quanto attiene alla rispondenza fedele della norma voluta alla volontà della maggioranza; chè, se democrazia esiste nella sostanza e non nel facile abuso del nome artificialmente piegato alle interpretazioni più aberranti, l'ideale è appunto quello di assistere ad una schietta, spontanea manifestazione di volontà popolare e in questa adesione massima ravvisare il vero principio di libertà e di eguaglianza. Con tale prospettiva, onorevoli colleghi, noi oggi apprestiamo lo strumento di attuazione degli istituti di democrazia diretta nella fiducia che detto strumento, saggiamente applicato, dia la misura della piena maturità del popolo italiano ed incoraggi ad aprire un nuovo cammino — e noi ce lo auguriamo sinceramente — di sempre più larga partecipazione diretta della massa dei cittadini all'attività legislativa, al Governo e ai destini dello Stato.

Con questa fiducia, onorevoli colleghi, quale relatore di maggioranza, invito l'Assemblea ad onorare della sua approvazione il presente disegno di legge. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

B A R A C C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R A C C O . Signor Presidente, interprete del desiderio manifestato da molti membri della prima Commissione e da molti onorevoli colleghi delle diverse parti dell'Assemblea, rivolgo una sommessa preghiera alla Presidenza perchè voglia sospendere la discussione rinviandola ad altra data. Mi pare che la richiesta sia fondata in quanto trova la sua ragione nella rapidità eccessiva con cui il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno, rapidità d'altronde doverosa perchè adottata a seguito di una de-

cisione dell'Assemblea. Circa il termine in cui dovrebbe essere ripresa la discussione ci rimettiamo alla Presidenza, facendo voti che non sia nè troppo lungo nè troppo breve, in modo da consentire ai colleghi di tutte le parti di approfondire questo disegno di legge che, per la sua importanza, richiede uno studio diligente.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di esprimere l'avviso del Governo.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè è stato raggiunto un accordo tra tutti i Gruppi, rinvio il seguito della discussione, che verrà ripresa entro la prima quindicina di luglio.

Discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo » (1941)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato redatto dall'ex ministro Gonnella il 2 febbraio 1962 ed è venuto alla discussione dopo quattro mesi. Pongo l'accento su queste date perchè giacciono da anni ed anni, chiuse nei cassetti propiziatori che sono diventati dei sarcofaghi, numerose proposte di legge che non sono state da noi esaminate e discusse, nonostante la loro importanza e urgenza.

Vien fatto di chiedersi, ricordando l'iter di questo disegno di legge, quale forza miste-

riosa sia intervenuta per operare quello che potremmo considerare un miracolo di celerità nella lentezza delle proposte che vengono in discussione, ed a quale esigenza di carattere transeunte abbia ubbidito la presentazione del provvedimento, non essendo la disciplina che in esso si contiene nè urgente, nè necessaria, nè utile. E ciò acquista tanto più valore in quanto, fatte pochissime lodevoli eccezioni che confermano la regola che ho testè enunciato, al nostro richiamo insistente e ripetuto per l'esame e l'approvazione di norme veramente utili e indilazionabili, che sono richieste da tutto il popolo italiano, si è risposto sempre in questa maniera: « Abbiate fede, nonperate e, soprattutto, pensate che una nuova legislazione è opera faticosa, lenta, che non tollera improvvisazioni o scresziature; soprattutto postula una armonia senza note dissonanti e senza colorazioni diverse ».

Questa cantilena e questa cadenza a stillicidio si ripete ormai da 14 anni, quasi come il vagito di un bambino che poi, per i rinvii nel tempo, si converte nel giovane esuberante che indossa la divisa militare.

Noi non intendiamo, onorevoli colleghi, protestare contro questi Padre Zappata che predicano bene e razzolano male, ma vorremmo ricordare soltanto a loro il motto evangelico: vedono la festuca negli occhi degli altri e non vedono la trave che è nei loro occhi!

Noi chiediamo che lo stesso trattamento, null'altro più che lo stesso trattamento, sia usato per le nostre iniziative. Non parlo del nostro onorevole Ministro che non è toccato affatto da questi rilievi, perchè, assunto ora alla direzione della Giustizia, ne sente i problemi. Desideriamo soltanto, e lo ripetiamo, che la celerità usata per questi disegni che non hanno alcuna urgenza sia adoperata anche per le nostre proposte, che hanno ormai la barba mosaica.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma questo, senatore Picchiotti, è un disegno di legge per direttissima!

P I C C H I O T T I . Ora ci vengo, onorevole Ministro, e verrò addirittura al ra-

rido; e vedrà che queste mie premesse erano indispensabili.

Se dovessimo davvero sopravvedere alla riforma totale e organica dei Codici — poiché ci hanno ripetuto che procedere con lentezza è una necessità per la riforma delle leggi — non ci dorremmo delle nostre proposte che a confronto di questo disegno costituiscono il fondamento di ogni riforma.

La parola d'ordine, dunque, che finora si è mantenuta, è questa: *festina lente*, cammina svelto ma piano!

Ed ora, onorevoli colleghi, perchè ripetete che ci vogliono tanti anni per la riforma dei Codici quando siete smentiti dai fatti? La prima Commissione, che fu istituita dall'onorevole Tupini nel 1945, ma che si costituì nel 1948 — sembra di parlare dei tempi di Adamo ed Eva! — e la seconda nominata nel 1956 hanno pubblicato ben quattro volumi, redatti in un solo anno. Ciò dimostra che dopo 14 anni si sarebbero potuti avere 14 Codici penali completi, perchè queste Commissioni non hanno dettato soltanto una traccia di riforma, ma hanno offerto la completezza della riforma stessa.

Premesso, onorevole Ministro, tutto questo, che era necessario non dimenticare, mi accingo a dire alcune parole sul contenuto di questo disegno di legge. Non possiamo fare a meno di rilevare, e lo ripeto, con quanta velocità, invero strana, si sia camminato per un disegno di legge che non ha nessuna utilità agli effetti del miglioramento della legislazione. Ma non possiamo dispensarci dall'esame scrupoloso ed attento in ordine a questa richiesta a modifica del Codice penale e vedere se risponde alla finalità che si intende raggiungere, e cioè a quella della difesa sociale dagli attentati alle norme penali, sempre nella tutela della libertà dei cittadini, che debbono essere difesi con le norme procedurali che sono la garanzia non solo formale ma anche sostanziale del nostro rito penale.

Non vi è dubbio che stilisticamente il disegno di legge è pregevole e interessante e anche la relazione che lo accompagna, salvo qualche piccolo neo che suona un po' amaro ad un palato come il mio, anche se io non appartengo alla categoria dei cru-

scaioli. Per esempio, io non ho capito questo passo della relazione e voi, più intelligenti di me, me lo spiegherete. Ecco: « È doveroso indagare — si scrive — fino a che punto sia opportuno sacrificare la rapidità delle procedure affinché un non necessario rispetto delle forme non si trasformi in una sovrastruttura devitalizzata che, per una astratta finalità di garanzia giudiziaria, torna a danno della società ». A me questa « sovrastruttura devitalizzata » dà un piccolo turbamento; non so se lo dia anche a voi, dal punto di vista grammaticale e lessicale. Ma andiamo alla sostanza.

Con questo disegno di legge si vuole chiaramente concedere al pubblico ministero più larghi poteri, affinché esso possa procedere a giudizio direttissimo anche nei confronti di coloro che nei venti giorni dalla commissione del fatto siano raggiunti dal mandato di cattura. Ciò evidentemente significa che si può procedere a giudizio direttissimo anche nei confronti di persone non arrestate nella flagranza di reato, come impone la prima parte dell'articolo 502 del Codice di procedura penale, il quale prescrive che l'arrestato in flagranza deve essere tradotto, *in vinculis*, dopo l'interrogatorio davanti al Tribunale entro cinque giorni dall'arresto. Ora, con l'estensione che si propone, la flagranza non è più un elemento costitutivo senza il quale non è possibile il giudizio direttissimo. È sufficiente che la persona sia arrestata entro il ventesimo giorno per essere presentata all'udienza non oltre il quinto giorno dell'arresto stesso, salvo che non siano necessarie speciali indagini.

Come si rileva chiaramente — lo ripetiamo ancora una volta — con questa estensione il criterio della flagranza non è più indispensabile per il giudizio direttissimo, e nemmeno la quasi flagranza. Il Ministro proponente vuol dimostrare che è indispensabile questa estensione perchè vi è necessità della esemplarità della condanna che deve essere raggiunta con la norma dell'articolo 502 e con l'ampliamento che egli ne chiede, ritenendo valido il giudizio entro i venti giorni dal commesso reato per ottenere, anche senza la quasi flagranza, la celerità del dibattimento.

Il Ministro ha anche ricordato che la condanna e l'esecuzione nei tempi trascorsi seguivano immediatamente al fatto. Ma ha dovuto subito osservare che la troppa fretta poteva danneggiare non solo le garanzie dell'imputato, ma compromettere la stessa realtà e verità dei fatti. La perplessità e l'indecisione sono dunque evidenti anche nel disegno di legge e si potrebbe dire, con il poeta: « La tua parola cangia di colore, come quando l'ulivo è sotto il vento ».

Infatti si dice nel disegno di legge: occorre la celerità, ma la celerità può portare l'errore, e così ci si trova come l'asino di Buridano che non sapeva se voltare a destra o a sinistra.

È possibile eccepire che le garanzie della assistenza della difesa, del contraddittorio, dei termini, delle nullità siano dirette a ridurre il limite della fallibilità delle pronunce, o, come esattamente dice il Ministro, a determinare la maggiore possibile coincidenza tra l'accertamento giudiziale e la verità sostanziale. Ma si contrappone subito: con queste garanzie si perde la possibilità della immediatezza della pronuncia, perchè la defatigante lentezza delle procedure penali tradisce gli scopi per i quali tali garanzie sono state istituite. Si accenna anche alle difficoltà e agli ostacoli che il giudice incontra dovendo duplicare il lavoro espletato dalla polizia giudiziaria. E si ricorda che, quando il giudice del dibattimento deve celebrare il giudizio, si trova ad essere impegnato nelle medesime indagini perdendo tempo prezioso. Il tempo impedisce poi di ricostruire con maggiore esattezza il fatto storico per le situazioni che il ritardo crea nei testi, i quali dovranno ripetere davanti agli organi di polizia e ai giudici, e con la memoria affievolita, le medesime circostanze.

Questi inconvenienti potrebbero essere assai facilmente eliminati se il giudice inquirente potesse dare fin dai primi momenti delle direttive per l'accertamento del reato, seguendo il cammino ed il metodo col quale le prime ricerche di polizia giudiziaria debbono essere compiute. Invece il magistrato quasi sempre segue l'indirizzo già dato alle investigazioni dalla polizia giudiziaria. Purtroppo questa verità dolorosa è

quanto dobbiamo constatare ogni giorno. Il magistrato deve essere quindi la mente direttiva e non subire quanto si è fatto senza il suo controllo.

Ma il segreto di questa assoluta novità nel presentare e far discutere così repentinamente questo disegno di legge, *albo signanda lapillo*, lo ha scoperto il Ministro, ed era costretto a farlo. Questa richiesta è stata dettata da urgente necessità perchè non era possibile smaltire il lavoro giudiziario per l'inadeguatezza numerica dei magistrati.

Per questo si legge che è stato sollecitato ed atteso questo disegno di legge da giuristi e magistrati che desiderano smaltire la mole del lavoro attualmente esistente.

Ma si risolve davvero il problema? Il Ministro dice che, così facendo ed allargando la possibilità di procedere per direttissima, avremo almeno un cinque per cento in meno dei processi. E questa è stata la sola preoccupazione: rendere meno pesante il cumulo dei processi senza pensare che ciò si poteva ottenere applicando sul serio altre norme del Codice di procedura penale.

Il Ministro dunque riconosce che per la carenza di magistrati di fronte al numero pesante di processi che vi sono è difficile operare. Sappiamo che così la giustizia non può funzionare. Quando in Corte di cassazione, e nelle sue quattro Sezioni, sono segnati per ogni udienza 35 o 40 ricorsi, ci chiediamo come è possibile pensare che la giustizia possa avere il suo corso regolare e corrispondere alle aspettative del popolo che attende una giustizia meditata, serena, che risponda ai canoni fondamentali dell'equità e interpreti le norme del Codice penale.

Si è tentato di nuovo di fare in Camera di consiglio la deliberazione dei ricorsi, salvo il ricorso degli interessati; ma tutto questo non serve a nulla ed è tentativo sterile. Abbiamo nel Codice la possibilità di altri rimedi.

L'articolo 272 del Codice di procedura penale segna i limiti, tanto per il giudice nell'istruzione formale quanto per il pubblico ministero nell'istruzione sommaria, entro i quali l'uno deve depositare la sentenza e l'altro deve chiamare in giudizio l'imputato. Se

noi accordiamo i termini stabiliti dall'articolo 272, il processo direttissimo è già attuato. L'articolo 237 del Codice di procedura penale parla della flagranza o della quasi flagranza. La flagranza non si discute. È *in re ipsa*. Ma la quasi flagranza è una finzione giuridica perchè indeterminata. Troppe norme invero sono poco precise, nel nostro Codice, e sono difficilmente interpretabili. Ad esempio, la calunnia è forse solo un venticello, come dice l'opera rossiniana? No, ma ai sensi del Codice è una cosa difficile ad identificare e colpire. Lo stesso deve dirsi per il delitto di concubinato, per cui è richiesta la convivenza *more uxorio*. La norma, s'intende, è stata fatta da noi uomini, e ci siamo difesi bene, bisogna dirlo, mettendo in scacco le donne.

Ma con tutte queste finzioni e provvedimenti fittizi non si risolve il problema. Esso si risolve ad una sola condizione: che ci sia una larga categoria di magistrati che assuma questo grande potere che consiste nel giudicare gli altri uomini, con dedizione, con slancio sincero, per niente turbata da esigenze economiche, e che consideri la propria professione come un sacerdozio. Fino a che, come diceva il senatore Azara nel 1948, non vi saranno delle leggi buone ed oneste, che non abbiano bisogno di glosse, e fino a quando l'edificio giudiziario non sarà una tranquilla oasi per un lavoro fecondo, non potremo dire di aver risolto i veri problemi della giustizia.

L'attuale disegno di legge pertanto non ha utilità alcuna e servirà solo a far restare in galera qualche disgraziato, più di quanto non ci resterebbe oggi. Il Codice offrirebbe ben altre possibilità; non sono qui per montare in cattedra. Ma anche se in 55 anni non sono divenuto un professore, bensì un modesto avvocato, sono animato però da vero amore per la giustizia, che vedo come il solo grande ideale di civiltà, amore che dovrebbero sentire tutti quelli che vi si accostano. E la giustizia deve rispondere a questa norma che ha sfidato i secoli: dare ad ognuno il suo, senza ledere il diritto altrui. Ma darlo sul serio; al di fuori di questo ci sono solo illusorie speranze. La giustizia deve essere difesa sociale sì, ma anche uma-

nità e pietà. *Pietas et aequitas*, perchè la pietà è il primo gradino per salire all'amore degli uomini.

Questo disegno di legge è lontano da raggiungere tale finalità. Si ispira solo a momentanei, contingenti interessi; passa come il tempo. Per questi motivi mi dichiaro contrario. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Chabod. Ne ha facoltà.

C H A B O D . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, si è detto recentemente in quest'Aula, in sede di bilancio della Giustizia — se non erro, l'ha detto lo stesso relatore, onorevole Romano Antonio — che bisogna andare molto cauti nel ritoccare il sistema di un Codice, per non correre il rischio che si debba poi dire: « pezo el tacon del buso ».

Il nostro Codice di procedura penale ha un suo sistema: inquisitorio, autoritario, chiamatelo come volete, ma è un sistema. Si può discutere, si può cambiare, ma allora bisogna cambiarlo in blocco con un altro sistema organico, non deformarlo togliendogli anche le garanzie che esso ha attualmente.

Si dice nella relazione ministeriale che questo ritocco, questa pezza, sarebbe necessaria per far più presto. Si dice, testualmente: « Le garanzie processuali sono senza dubbio dirette a ridurre il limite di fallibilità delle pronunce e cioè a realizzare la maggiore possibile coincidenza fra l'accertamento giudiziario e la verità sostanziale. In questo modo, però, è andata fatalmente perdendosi la possibilità dell'immediatezza della pronuncia, sacrificandosi alle garanzie individuali la incoercibile aspettativa delle vittime dei reati e della società stessa ». Osservo che se per immediatezza ci si intende riferire ad un concetto di tempo misurabile in minuti, non ci sarà mai nessuna giustizia che possa rispondere a questo concetto. Ma andiamo avanti.

La stessa relazione ministeriale prosegue: « Avviene così, di norma, che il giudice dell'istruzione compie una serie di atti, in un cammino irto di difficoltà e di ostacoli, rap-

presentati dall'osservanza di termini e di forme prescritte a pena di nullità, con il solo risultato di duplicare il lavoro espletato dalla polizia giudiziaria, la quale, è noto, è già soggetta alla direzione e al controllo dell'autorità giudiziaria». Duplicare, si dice; quindi parrebbe che una prima istruttoria debba farla la polizia: ma questo il più autoritario Codice non lo dice.

Mi propongo anzitutto di dimostrare come non sia affatto vero che con questo ritocco si possa arrivare all'auspicata celerità e rapidità. Onorevole Ministro, io abito piuttosto lontano da Roma, ma con il mio vecchio diretto, che parte da Torino alle 10 di sera, alle 9 del mattino sono qui a Roma e sicuramente faccio più in fretta di quanti prendono un super rapido per cento chilometri e poi proseguono il viaggio con un accelerato. Questo è il punto, perchè quando mi si dice che noi acceleriamo il giudizio di primo grado, e invece che esaurirlo in sei mesi lo esauriamo in uno o due, io rispondo che poi c'è l'Appello e la Cassazione.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia.*
E se l'imputato è assolto?

C H A B O D. L'imputato intanto lo mettete in prigione, mentre potrebbe benissimo essere assolto senza essere imprigionato. Ma io intendo parlare dei condannati, e per essi un giudizio che dura un mese in primo grado e tre anni nei gradi successivi non è una prospettiva entusiasmante. Se invece facessimo durare i tre gradi di giudizio sei mesi ognuno? Occorrerebbero 18 mesi complessivi e faremmo quindi più presto, viaggeremmo cioè sempre con il vecchio diretto, anzichè prima con il rapido e poi con l'accelerato.

Debbo aggiungere, onorevole Ministro, che non è nemmeno vero che anche il giudizio di primo grado con questo sistema sia veramente più rapido di quello che potrebbe essere con una istruttoria sommaria. E mi spiego subito. L'articolo 503 prevede la concessione di un termine. Non mi si dica che quel termine è un espediente difensivo. Tizio può anche non sapere di essere inquisito; vi è una denuncia alla polizia di cui

Tizio non sa assolutamente nulla; ordine di cattura, famiglia che si precipita dall'avvocato, avvocato che si precipita in cancelleria: cosa bisogna fare? Anzitutto farsi fare la copia degli atti: io non difendo se non ho la copia degli atti, se non posso leggerla, studiarla; e molte volte in due, tre giorni non è possibile averla. Quindi non è espediente difensivo quello di chiedere il termine, perchè ogni buon avvocato ha il dovere di studiare la causa. Ed allora cosa succede? Quello che succede in tutti i giudizi direttissimi: bisogna rinviare, si deve dare il termine; ed a questo punto la legge dice: cinque giorni. Presidente Azara, ella mi insegna che in realtà spesso i tribunali non tengono udienza entro i cinque giorni; e poi vi sono tutte le complicazioni per la costituzione del collegio, specialmente oggi. Non vi saranno più domani, con quell'adeguato numero di magistrati che ci auguriamo tutti di vedere presto entrare in carriera. Ma, oggi come oggi, il Tribunale della mia Valle funziona con un vice pretore onorario, che è un notaio, e quindi viene quando può. Bisogna dunque tener conto anche del collegio; alla udienza, in fretta e furia, si cerca tutti insieme di trovare una data che vada bene, e poi magari il vice pretore-notaio non può venire. Quindi, vedete, non è affatto vero che si faccia più presto: con la sommaria, dove non si può chiedere il termine ma dove vi è però un lasso di tempo ragionevole per la preparazione, io, avvocato, so che per un giorno determinato è fissato il processo. Io allora mi preparo, mi tengo libero. Non si guadagna tempo nemmeno nella celebrazione del dibattimento, anche per un'altra ragione; e qui incomincio ad arrivare al sistema del Codice. Col rito direttissimo (vedi articoli 502, 503, 504), noi diamo al dibattimento un carattere particolarissimo, che non ci consente di fare quello che si fa normalmente in dibattimento. Perchè l'articolo 504 ha un comma che bisogna meditare e che spesso non è sufficientemente meditato: l'articolo 504, eccezion fatta per i casi in cui il giudice riconosca che il giudizio direttissimo è stato promosso irrispettivamente, prevede nel suo primo comma: « Chiuso il dibatti-

mento, il giudice può disporre che si proceda con istruzione formale ». Non può fare altro; mentre se noi andiamo al giudizio per citazione diretta il giudice può, per esempio, assumere nuove prove. Se andiamo al giudizio per diretta o per formale, il giudice che voglia disporre una perizia, e che non possa espletarla seduta stante, richiede il consigliere istruttore o il giudice istruttore con una semplice ordinanza: la perizia torna e il processo si discute.

Cosa succede con l'articolo 504, che regola il giudizio direttissimo, come è previsto dal Codice? Si celebra il dibattimento senza quelle facoltà di cui dicevo prima e poi, a chiusura, occorre disporre l'istruzione formale; se si constata che c'è necessità di ulteriore indagine, la si deve fare con la istruzione formale: ed ecco allora che il direttissimo si trasforma in accelerato!

Voi volete guadagnar tempo, ma in realtà lo perdetevi! Questo va detto dal solo punto di vista della celerità, che non è affatto tale, per le ragioni che vi ho accennato. Mi pare però che non si possa, nell'esaminare questo disegno di legge, prescindere da altri punti, perchè si tratta di elementi sostanziali, tutti di una gravità notevole.

Passiamo all'articolo 502. Quando è che si può procedere a giudizio direttissimo? Occorre, anzitutto, l'arresto in flagranza. Ecco una condizione obiettiva indiscutibile, una prova certa e tranquillante; ma non basta!

L'interrogatorio dell'arrestato si deve sempre fare, per un minimo di garanzia, e quindi l'arrestato in flagranza viene portato davanti al magistrato che l'interroga e può così vedere se dovrà procedere a giudizio direttissimo o che cos'altro dovrà fare. Questo avviene in base all'articolo 502.

Con questo disegno di legge non sarebbe invece più necessario interrogare l'imputato; non lo sarebbe affatto perchè basterebbe che, entro il ventesimo giorno dal commesso reato, venisse emesso un ordine di cattura; e nessuno avrebbe niente da eccepire!

Quindi, abbiamo questo grave inconveniente di sostanza: di poter rinviare a giudizio basandosi sui soli atti di polizia giudiziaria — perchè questo avverrebbe in pra-

tica — con una delibazione, con un apprezzamento sommario.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi scusi, senatore Chabod, ma non è così, perchè l'interrogatorio deve essere necessariamente fatto prima del giudizio.

C H A B O D. Chi lo dice? Mi perdoni, onorevole Ministro, ma qui non lo si dice affatto e mi permetto di farle notare, invece, che l'articolo 502 lo dice.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, per me è già implicito; ad ogni modo non ho alcuna difficoltà ad accettare che lo si dica espressamente.

R O M A N O A N T O N I O. Dopo averlo interrogato!

C H A B O D. Mi scusi, ma per emettere l'ordine di cattura non è necessario che l'imputato venga interrogato!

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto che non ho difficoltà ad accettare che lo si dica espressamente.

C H A B O D. Allora, scusi, emetto l'ordine di cattura e poi l'interrogatorio; c'è proprio bisogno di emettere l'ordine di cattura? Perchè questo è il punto!

Mi perdoni, onorevole Ministro, ma ho una certa esperienza anch'io; e se l'istruttoria sommaria viene fatta come si deve, si può benissimo sbrigarla in venti giorni o un mese. Se si vede che non si può procedere con la sommaria, si procederà con la formale, senza bisogno di tutte queste diavolerie. Senza contare che quando leggo che questo sistema potrà servire nei casi di omicidio, francamente, onorevole Ministro, mi preoccupa. Guardi, io ho assistito a Torino — non ero difensore, nè vi intervenivo come magistrato — ad un processo di omicidio che si è concluso con un ergastolo, dopo tre giorni dal fatto. Non ne sono stato affatto entusiasta, come non ne è stato entusiasta il pubblico, perchè non si dà un ergastolo dopo tre giorni, con il nostro Co-

dice di merito. Io ammetterei la direttissima anche per le pene massime soltanto quando noi avessimo una legislazione sostanziale corrispondente a quella inglese: l'omicida deve a sua volta finire sul patibolo; non ci sono attenuanti: se non è un pazzo furioso deve essere giustiziato. Ma il nostro sistema, con l'articolo 133 e tutto il resto, non permette che si dia un ergastolo sui due piedi, senza conoscere minimamente la personalità dell'imputato (nel caso citato si trattava di un ragazzo di 18 anni e mezzo)...

M A G L I A N O. È detto: se non siano necessarie speciali indagini.

C H A B O D. Cosa vuol dire: speciali indagini?

M A G L I A N O. Volete abolire l'articolo 502?

C H A B O D. Noi non vogliamo affatto abolire l'articolo 502: noi diciamo che l'articolo 502 contiene estremi ben chiari e precisi; c'è la flagranza, c'è l'immediatezza. Noi affermiamo che voi volete introdurre una procedura abnorme, in aggiunta alle procedure previste dal Codice.

Voi dite: si fa più presto. Questo non è vero; voi introducete una nuova procedura, per casi che sono fuori da quelli previsti per il giudizio direttissimo. Il richiamo alla legge sulla stampa non regge. Nei reati di stampa abbiamo la prova documentata, e chi ha scritto, la prova della verità deve averla già prima; nè occorrono indagini psichiatriche.

Il sistema qual è? È l'istruzione formale; lo dice l'articolo 295. Si può procedere in altro modo soltanto quando la legge lo preveda espressamente, come fa nell'articolo 389 e nell'articolo 502, cioè per l'istruzione sommaria e per il giudizio direttissimo.

Mi permetto anche qui di richiamarvi un comma dell'articolo 389: un comma che ha un suo grande peso, in quanto afferma che per i reati più gravi ci deve sempre essere l'istruzione formale. Il penultimo comma dell'articolo 389 testualmente recita: « Deve

procedersi nello stesso modo per i reati di competenza della Corte di assise o del Tribunale punibili con pene detentive temporanee o con pene meno gravi ». Quindi non si può procedere per istruzione sommaria per i reati più gravi.

Notate che, quando si è stilato questo Codice di procedura, il Codice di merito portava la pena di morte e l'ergastolo. Orbene, qui si è detto, il Pubblico Ministero non può mandare a giudizio per diretta se non nei casi minori, in cui è applicabile soltanto una pena detentiva temporanea. Voi invece volete capovolgere la situazione con questo sistema promiscuo, che non so come chiamare: non è infatti il direttissimo, non la sommaria, perchè non ha le garanzie obiettive del direttissimo e non ha le garanzie formali della sommaria.

Quali garanzie ha? Voi rispondete: vedrà il magistrato. Poco fa l'onorevole Ministro mi diceva: ma lo interrogherà! Deve però farlo arrestare prima.

Ecco che sotto sotto io vedo trasparire quella certa concezione, non confessata, ma segretamente accettata da molti, per cui il carcere preventivo sarebbe un mezzo di prova.

Ma le prove si debbono acquisire in altro modo; se vi è la flagranza non si discute (non dimentichiamo che anche per noi parlamentari vi è l'arresto in flagranza): in caso di flagranza capisco che si possa esigere dalla collettività un giudizio immediato e rapido, ma in tutti gli altri casi si deve osservare il sistema del Codice.

Si dirà: i magistrati sono pochi. Dobbiamo aumentarli, questo sì. Ma che ci si venga in sostanza a dire: siccome i magistrati sono pochi dobbiamo fare una giustizia più rapida, una giustizia con minori garanzie, mi sembra una cosa troppo forte. Non dimentichiamo che qui ci riferiamo al giudizio di primo grado; e il presidente Azara m'insegna, anche qui, che poi si distilleranno le tesi giuridiche, ma nel primo grado vi è l'accertamento dei fatti, per arrivare a stabilire materialmente l'innocenza o la colpevolezza. È nel primo grado che si deve indagare con tutto il rigore necessario, con tutto il tempo necessario.

Ed allora, concludendo, non si può accettare, neanche come correttivo, il disegno di legge, perchè non ve n'è assolutamente bisogno. Basta l'istruttoria sommaria: sento l'imputato, lo mando a giudizio, se il Tribunale è ben organizzato mi fissa sollecitamente il giudizio e non vi sono richieste di termini al dibattimento, non vi sono rinvii affrettati, si celebra un giudizio di primo grado come lo si deve celebrare.

Con il nuovo sistema proposto non posso fare a meno di pensare al vecchio detto: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. (*Applausi dalla sinistra*).

Presentazione di disegni di legge

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*.
A nome del Presidente del Consiglio dei ministri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Lorenzo Spalino » (2062).

Presento inoltre, a nome del Ministro delle finanze, il seguente disegno di legge:

« Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. » (2063).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Riprendiamo la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il collega Picchiotti e il collega Chabod, con la inesorabilità della loro logica, con la chiarezza della loro dottrina e con l'apporto prezioso della loro esperienza, hanno dimostrato da pari loro l'assurdità, la dannosità ed io aggiungerei — *absit iniuria verbo* — la diabolicità di questo disegno di legge, e perciò dovrò aggiungere ben poco.

Il giudizio direttissimo, più propriamente chiamato procedimento direttissimo, come è noto a tutti gli onorevoli colleghi che siano docenti d'Università, magistrati o avvocati, ha una assai scarsa letteratura scientifica: scarsa per quantità, non per qualità, dati i riferimenti contenuti nella trattatistica dei maggiori autori — del Manzini, del Massari, del Vannini, del Florian, di Guglielmo e Giuseppe Sabatini, del Leone, del Ranieri, del De Marsico, del Foschini — e data l'attenzione che all'istituto è stata rivolta da studiosi pur essi insigni, specie da Girolamo Bellavista dell'Ateneo di Messina, in un ampio, informatissimo articolo pubblicato nel 1954 negli « Scritti giuridici in onore di Vincenzo Manzini », e da Giovanni Conso, docente dell'Ateneo torinese, di cui citerò solo gli « Spunti per un inquadramento delle limitazioni alla libertà personale », apparso nella Rivista italiana di diritto penale del 1957. Mancano, peraltro, per quel che mi consta, opere monografiche specifiche.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame segue la via peggiore, perchè allarga i casi del procedimento direttissimo senza le integrazioni, senza le correzioni, senza i miglioramenti al sistema del Codice che pure erano stati suggeriti, già da parecchi anni, nel progetto di modificazione e di aggiornamento del Codice di procedura penale, che risale nientemeno che al 1950.

Così, non è stato aumentato a dieci giorni il termine di cinque giorni, decorrente dall'arresto dell'imputato, entro il quale egli può essere tradotto in udienza; nè è stato aumentato a dieci giorni il termine, già di cinque giorni, per il rinvio a udienza fissa del dibattimento a richiesta dell'imputato,

di cui all'articolo 503 del Codice — e nel progetto anche a richiesta del Pubblico Ministero e di tutte le parti private —; nè è stabilito che questo termine sia per l'imputato non minore di cinque giorni, tanto che vada da cinque a dieci giorni, mentre possa essere inferiore ai cinque giorni per le altre parti private e per il Pubblico Ministero. Nè è stato disposto — chiarendo le incertezze attuali — che detta richiesta possa essere presentata fino a che il dibattimento non sia stato chiuso; nè è stato precisato che l'imputato, allorchè vi sia stata la sospensione di cui all'articolo 503, ultimo capoverso, del Codice di procedura penale, non rimanga in stato di arresto se non sia già detenuto, contrariamente a quanto accade ora, per cui resta in stato di arresto anche l'imputato che sia tradotto in udienza in stato di libertà. Siamo qui, come è intuitivo, al di fuori dell'ipotesi della « novella » di cui ci occupiamo oggi: mi riferisco, cioè, alla disciplina in vigore. Nè si risolve la delicata e controversa questione relativa al procedimento direttissimo attuato al di fuori delle condizioni legittimatrici stabilite dalla legge: e sì che il progetto del 1950 prevedeva la sanzione di nullità a norma dell'articolo 185 del Codice di procedura penale e precisava che, pur trattandosi di nullità sanabile, l'eccezione, anzichè essere proposta *in limine*, potesse essere sollevata sino a che il dibattimento non fosse chiuso. E ciò proprio a tutela dell'imputato, stante la ristrettezza dei termini entro i quali egli può provvedere ai suoi interessi, stante la difficoltà di un approfondimento preventivo delle questioni, o addirittura l'insorgenza o l'acclaramento successivo, nel corso del dibattimento, di elementi e di ragioni.

Insomma, onorevoli colleghi, con questo disegno di legge si sono voluti, bensì, allargare i casi di ammissibilità di un processo moderatamente accusatorio (come lo definisce il professor Giuseppe Sabatini), qual è il procedimento direttissimo, epperò lo si è fatto non sotto il profilo della giustizia e della certezza, non sotto il profilo della crudeltà di una lunga detenzione preventiva, che può risultare iniqua se interviene sentenza assolutoria o di condanna a pena inferiore a quella del carcere sofferto; bensì, piuttosto, sotto

il profilo dell'esemplarità, non a caso indicata nella relazione ministeriale, sia pure attraverso l'allusiva citazione di un brano della relazione Rocco al progetto definitivo del 1930, e sotto il profilo, altresì, contabile-statistico della rapida evasione dei giudizi, pure indicato nella stessa relazione introduttiva; e ciò col risultato che, malgrado il chiaro dettato della Costituzione, malgrado le esigenze della democrazia nel processo, malgrado le richieste della scienza giuridica, non solo non sono aumentate e rafforzate le garanzie dell'imputato, ma, anzi, è stato eliminato — così come hanno messo in evidenza gli egregi colleghi che mi hanno preceduto — il primo e più importante requisito che il procedimento direttissimo giustificava e legittimava, sul piano della politica legislativa, vale a dire l'arresto in flagranza (o, come è risaputo, in quasi flagranza), la sussistenza della quale lasciava presumere, a ragione o a torto, pressochè superflua la normale istruttoria.

Si vuole, quel requisito, eliminare col consentire il procedimento direttissimo dopo che l'arresto sia avvenuto a seguito di mandato di cattura, che, quantunque emesso entro venti giorni dal commesso reato, presuppone ed implica un'istruttoria, e un'istruttoria lacunosa, unilaterale, forse addirittura prevenuta, proprio perchè affrettata.

Ancora una volta, onorevoli colleghi, si manomette il delicato congegno di un Codice, che va modificato a fondo e che da troppo tempo attende di esserlo (dato che sono del tutto insufficienti, seppure apprezzabili, i ritocchi sin qui operati, specie con la « novella » del 18 giugno 1955, n. 517, che va giustamente sotto il nome di riforma Leone); ancora una volta, dico, si manomette un Codice, senza un penetrante e largo dibattito in sede tecnica qualificata, in particolare in seno alle Università, alle Curie ed ai Fori. E questa volta a spron battuto, essendo stato il disegno di legge presentato al Senato esattamente il 2 febbraio 1962 e approvato dalla 2^a Commissione di giustizia in sede referente il 17 maggio 1962; il che pone qualche interrogativo sulle ispirazioni di siffatta galoppata, che non possono essere ricercate nelle ragioni superiori della giustizia e della difesa dell'imputato. E si manomette, ono-

revoli colleghi, con il pretesto delle buone intenzioni, ma con il risultato certo della moltiplicazione degli errori giudiziari.

Onorevoli colleghi, se si vuole sollecitare la definizione dei giudizi, frattanto, *medio tempore*, mentre la riforma organica è allo studio di una nuova Commissione ministeriale, che ci si è detto essere presieduta da Francesco Carnelutti — oh, fatica di Sisifo delle Commissioni ministeriali! — frattanto, dicevo, si segua magari la prassi della Procura della Repubblica di Roma, lodata nella relazione introduttiva, adottando il procedimento direttissimo le quante volte siano presenti le condizioni dell'articolo 502 del Codice di procedura penale. E se si vogliono, come è doveroso, come è sacrosanto, evitare le lunghe carcerazioni, si riducano drasticamente i termini della custodia preventiva. È questo lo strumento idoneo ed insostituibile, è questa la strada maestra che è stata già indicata da quel grande giurista che è Francesco Carrara, sin dal secolo scorso. Si farà, così, indiretta, ma efficace pressione per la definizione delle istruttorie e per la messa a ruolo dei processi contro detenuti.

Del resto — lo ha già detto molto bene e in modo tecnicamente ineccepibile il collega Chabod — non c'è davvero bisogno della presente legge; sarebbe sufficiente applicare l'articolo 406 del Codice di procedura penale, che fa obbligo di fissare al più presto i processi per i detenuti con precedenza assoluta sui processi nei confronti di non detenuti. E si ponga mente che il termine a comparire è di appena quindici giorni per l'Assise, ai sensi dell'articolo 405 del Codice di procedura penale, di appena otto giorni per il Tribunale, ai sensi dell'articolo 407, e di appena cinque giorni per il Pretore, ai sensi dell'articolo 409.

Onorevoli colleghi, questi sono i motivi, esposti rapidamente, per i quali io non mi sento, responsabilmente, di assecondare la estemporanea richiesta del precedente Guardasigilli, onorevole Gonella, il quale mal si appone allorchè pretende di adottare e di far propria la proposta De Ruggero-Guarnieri del 30 novembre 1953, approvata al Convegno per le più importanti riforme del Codice

di procedura penale, tenuto a cura del Centro di prevenzione e di difesa sociale « Presidente Enrico De Nicola » perchè, al contrario, tale proposta viene, con questo disegno di legge, interpretata farisaicamente e distorta, in quanto quel Convegno e quella proposta erano programmaticamente diretti alla tutela della libertà personale nel processo penale, e il disegno di legge, invece, la libertà mortifica, pregiudica, viola, o quanto meno è suscettibile di mortificare, di pregiudicare, di violare.

Onorevoli colleghi, se voi approverete il provvedimento, il Codice di procedura penale farà un passo indietro, non un passo innanzi, e saranno più alte, più energiche, più numerose, più fondate le proteste dei tecnici del diritto, dei pratici, dei cittadini tutti. E non ne verrà davvero prestigio al Parlamento.

Onorevoli colleghi, io vi chiedo di evitare che il Codice di procedura penale, che ha già suscitato critiche massicce per taluni suoi indirizzi, per talune sue peculiarità, per parecchi suoi anacronismi e che attende di passare negli archivi del diritto storico, venga rinverdito con una norma indiscutibilmente, inequivocabilmente, grottescamente peggiorativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non sono contrario al disegno di legge sottoposto al nostro esame, anche se proporrò critiche relative alla formulazione della norma. Non sono contrario, onorevole Ministro, perchè ritengo inesatte le osservazioni fatte in special modo dal collega Chabod circa la necessità dell'interrogatorio dell'imputato e il carattere abnorme della norma modificativa; perchè, onorevole Ministro, io ricordo che nella lunga pratica, che non ha certo raggiunto quella del collega Picchiotti, al quale io auguro ancora 54 anni di professione...

PICCHIOTTI. Non vedendo di queste leggi!

NENCIONI. ... in quest'Aula e in altra sede ci siamo posti il gravissimo problema dell'interrogatorio nel rito direttissimo, che non è nato oggi; questo problema è vecchio quanto il codice di rito. Ed io ricordo, onorevole Ministro, che quando sorse nel 1947 un procedimento atipico, con l'articolo 21 della legge sulla stampa, un'autorevole fonte della dottrina e della giurisprudenza ritenne nullo il procedimento direttissimo senza l'interrogatorio dell'imputato. E ricordo che ordinanze del Tribunale di Roma, di Milano, accolsero questa eccezione; ricordo poi che la suprema Corte respinse la tesi ma una recentissima sentenza della Corte costituzionale del dicembre 1961 ha ribadito che l'articolo 21, lungi dal prevedere un procedimento atipico per i reati commessi a mezzo della stampa, richiamava il procedimento direttissimo di cui agli articoli 502 e seguenti. Pertanto rimane affermata l'inesistenza di un procedimento atipico: quando nelle leggi speciali si parla di procedimento direttissimo si fa riferimento al procedimento direttissimo previsto dal Codice di procedura penale agli articoli 502 e seguenti. Ecco il travaglio giurisprudenziale di oltre dieci anni ed ecco i risultati che ritornano all'antico; ed ecco che non possiamo prescindere dall'interpretazione sistematica del Codice di rito.

Onorevole Ministro, la disposizione contenuta nell'articolo 376 del Codice di rito, che pone una norma per l'istruzione formale, contiene un principio di carattere generale, richiamato poi dall'articolo 392 del Codice di procedura penale, quale norma applicabile anche per il procedimento sommario.

Per l'articolo 376 del Codice di rito non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare di non poter procedere per insufficienza di prove, se l'imputato non è stato interrogato sull'oggetto costituente l'imputazione.

Pertanto, è preminente nel nostro Codice, ed è valido per il giudizio direttissimo — articoli 502 e seguenti — il principio dell'interrogatorio dell'imputato. Vi è quindi nullità del rinvio a giudizio senza previo interrogatorio dell'imputato, perchè si tratta di un

principio di carattere generale, formulato per il rito formale, ricevuto attraverso il 392 nel rito ordinario e, attraverso una interpretazione estensiva della giurisprudenza che ho richiamato, nel rito previsto dagli articoli 502 e seguenti del Codice di rito.

Pertanto, onorevole Ministro, ritengo che, proprio per arrivare ad una giustizia celere, in taluni casi sia necessario un procedimento direttissimo che evada dalle strettoie degli articoli 502 e seguenti: cioè, come dicevo quando abbiamo discusso recentemente la previsione di spesa per il Ministero di grazia e giustizia, sia necessario arrivare ad una giustizia celere attraverso il temperamento del procedimento accusatorio nel nostro procedimento sostanzialmente inquisitorio.

Attraverso questo disegno di legge, che a mio avviso — intendiamoci bene! — non è formulato nel più felice dei modi, noi arriviamo ad un temperamento accusatorio della rigidità del nostro rito inquisitorio.

Onorevole Ministro, non voglio intrattenermi a lungo, non voglio presentare un emendamento, ma le suggerisco una modifica che ella, o la Commissione, potrà esaminare per rendere più efficiente, più chiara la norma e di più facile applicazione.

L'articolo unico — ecco la critica che io faccio — è formulato in modo poco chiaro: « Si può inoltre procedere a giudizio direttissimo nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura emesso entro il ventesimo giorno dal commesso reato » — espressione questa poco felice — « se non sono necessarie speciali indagini » — e questa è la seconda delle condizioni previste dall'articolo 502, prima parte; la prima è rimessa al giudizio del Pubblico Ministero — « e l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto ».

Questa, onorevole Ministro, non è una condizione obiettiva, non è una condizione di procedibilità con giudizio direttissimo; è una condizione espressa in modo abnorme, che non trova riscontro nelle norme previste dall'articolo 502. Io avrei compreso che dopo l'espressione « non sono necessarie speciali indagini » ci fosse stato un punto e fosse stato inserito il precetto che l'arrestato dovesse essere presentato all'udienza non

oltre il quinto giorno. Tale precetto è comprensibile, ma è assurda la formulazione di una condizione. L'ordine di cattura dipende protestativamente dall'autorità.

Pertanto io, al fine di rendere più chiaro l'articolo unico che modifica il 502 nel suo complesso, vorrei proporre la seguente modifica. Nel terzo comma dell'articolo 502, laddove si dice: « Nello stesso modo si può procedere, quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza », io inserirei, dopo le parole, « si può procedere »: questa espressione: « contro persona arrestata in seguito ad ordine di cattura, se non siano necessarie speciali indagini, e quando il reato venga commesso da persona arrestata eccetera ». Con tale mio suggerimento si lascia integro nella sua formulazione l'articolo 502, si pone un temperamento che rientra nelle previsioni di eccezione alla norma penale e si formula una norma organica, che potrà avere larga applicazione.

Questo è il mio suggerimento per una maggiore chiarezza della norma di rito, che ha un'esigenza, ripeto: quella di essere chiara. Non voglio tediarvi con tutto quanto dissi l'altro giorno per spezzare una lancia in favore di tale necessità di chiarezza della legge sostanziale e maggiormente della legge procedurale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ottolenghi. Ne ha facoltà.

OTTOLENGHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ripeterò gli argomenti validissimi che sono già stati portati in quest'Aula dagli oratori che mi hanno preceduto, nè vi tedierò sottoponendovi questioni di carattere teorico o tecnico. Voglio prendere la parola su questo argomento per un motivo di coerenza, che il Ministro comprende perfettamente.

Già altre volte ho avuto l'onore, in questa Aula, di insorgere contro il sistema dei rappazzi, cioè delle modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale mediante leggi, che non sempre sono facilmente intelligibili e in ogni caso non sempre si armonizzano col generale sistema penale o pro-

cessuale in vigore. È quindi una questione di principio che io voglio sottoporre alla coscienza giuridica del Ministro e del Sottosegretario, che sono indubbiamente dei giuristi.

Col disegno di legge in discussione, che non ha alcun carattere di urgenza — lo rilevava giustamente il collega Picchiotti — si viene ad introdurre un sistema ibrido, che è stato stranamente denunciato in questo momento dal senatore Nencioni, il quale, in contraddizione con se stesso, mentre preannunciava un voto favorevole, un'approvazione di massima a questo provvedimento, lo criticava al punto da proporre egli stesso modifiche sostanziali.

Il processo penale italiano è infatti ispirato al rito inquisitorio, ma, introducendo questa modifica all'articolo 502, si pensa di aprire un varco al sistema accusatorio; si tenta cioè di creare una specie di compromesso processuale, sempre pericoloso in dottrina non meno che in giurisprudenza. Onorevole Ministro, sono concetti troppo noti perchè debba puntualizzarli in quest'Aula, ed ella non può non comprendere la delicatezza dell'argomento.

Si impone infatti, a mio avviso, una scelta definitiva del nostro sistema procedurale. Se vogliamo accettare e convalidare in modo definitivo il sistema inquisitorio, dobbiamo farlo con chiarezza e decisione; ma se preferiamo scegliere un sistema accusatorio sul tipo di quello anglosassone (sia pure con opportuni adattamenti) dobbiamo farlo con altrettanta chiarezza e altrettanta decisione. Occorre cioè che qualunque riforma si ispiri a un ben preciso principio, che si armonizzi con tutto il sistema giuridico-processuale.

Ecco perchè non posso accettare che venga introdotta di contrabbando nel nostro sistema una sia pur modesta norma destinata ad ampliare la sfera del giudizio direttissimo. Mi rendo conto perfettamente che questa norma sarebbe destinata in pratica ad una scarsa applicazione, ma rimane pur sempre la questione di fondo che impedisce di accettare un compromesso tra due sistemi antitetici, quali quello accusatorio e quello inquisitorio; e dico questo con assoluta obiettività perchè siamo tutti perfettamente con-

vinti che, quando si tratti di dare maggiore speditezza al giudizio penale, non vi possono essere contrasti fra di noi, e credo che saremmo tutti ben lieti se potessimo trovare il sistema di rendere più celere la procedura penale. È, questa, una posizione così chiara che non ha bisogno nemmeno di essere enunciata e risponde ad un'esigenza ormai antica: ma non è questo il modo migliore per dare maggiore speditezza al giudizio penale, non è con una norma di questo genere che si può risolvere il problema. Essa anzi può essere pericolosa e rappresenta soprattutto un'arma la quale, se usata bene, può forse produrre qualche effetto non dannoso (sia pure molto raramente), ma, usata male, può essere addirittura esiziale per un imputato.

D'altra parte, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, è tempo che si ponga mano definitivamente alla grande riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale. È tempo che cessi questa aberrante situazione legislativa che ci costringe a usare ancora un Codice penale ed un Codice di procedura penale varati nel 1930 sia pure con le modifiche che sono state introdotte ora qua ora là, con alcune leggi speciali e soprattutto con la « novella » del 1955.

Non si comprende invero per quale motivo non si sia giunti ancora alla riforma generale della legislazione penale e soprattutto perchè non si sia quanto meno studiata la possibilità di unificare il sistema istruttorio. Anche a questo proposito possiamo astenerci dall'esprimere una qualsiasi simpatia per il rito formale o per quello sommario; diciamo soltanto che è tempo di unificare i due sistemi, anche a costo di arrivare ad una saggia fusione di alcuni istituti. Soltanto così la procedura penale potrà riprendere dignità. Oggi essa è purtroppo la cenerentola del diritto e noi pratici lo rileviamo tutti i giorni, quando ci troviamo in un'Aula giudiziaria.

Ero pochi giorni fa in Cassazione per una causa civile di nessun valore, un ricorsetto che investiva soltanto una questione di spese. Il ruolo era limitato a cinque cause, a cinque ricorsi e non di grande importanza. Abbiamo finito l'udienza alle 13 perchè tutti e cinque i ricorsi sono stati ampiamente,

nonchè intelligentemente e validamente, discussi. Quale diverso spettacolo ci offre invece la Cassazione penale! Si discutono trenta, quaranta ricorsi per udienza e se l'avvocato accenna appena ad ampliare e ad approfondire la discussione, il Presidente interviene prontamente a ricordargli che bisogna essere lesti, che non c'è tempo per discutere troppo; eppure, quei ricorsi, investono la libertà personale di un imputato e l'onore di una famiglia intera. Ciò costituisce un contrasto in verità troppo stridente. La giustizia civile è talvolta anche eccessivamente curata, è circondata da una serie di cautele che rendono il giudizio civile addirittura una palestra giuridica; il giudizio penale è invece un giudizio che non esige nemmeno la specializzazione del magistrato, anzi — diciamolo tra parentesi, onorevole Ministro — in passato si usava (speriamo non accada più oggi) designare alle sezioni penali i magistrati di minor valore.

Questo è un sistema che deve essere troncato, perchè non si deve consentire che la giustizia penale si trascini zoppicante. Siamo tutti perfettamente d'accordo che occorre trovare un metodo nuovo per rendere più celeri i giudizi penali; è anzi questa un'esigenza della vita moderna. Ma la prossima riforma deve essere di carattere generale e ispirata a ben precisi principi, non affidata a provvedimenti di questo genere, che non possono lasciare la nostra coscienza tranquilla. Onorevole Ministro, se noi potessimo veramente condividere l'apprezzamento del Governo, se fossimo veramente convinti che con questa disposizione di legge si fa un passo avanti, un sia pur piccolo passo, che vi è un modesto giovamento per le procedure penali in corso, saremmo i primi a dire di sì. Non facciamo certamente una opposizione preconcepita! Non ve ne sarebbe nemmeno motivo in una questione di carattere tecnico come questa.

Il fatto è che noi siamo convinti che questo dei rappezzi è un sistema dannoso, che dev'essere abbandonato se vogliamo utilmente riformare la procedura penale e renderla degna di un Paese civile, di un Paese che ha delle tradizioni giuridiche come il nostro.

Onorevole Ministro, mi trattengo ancora per poco su degli argomenti di contorno. Lei stesso pochi giorni fa, in quest'Aula, ha respinto ogni suggestione per i provvedimenti di clemenza. In linea di massima potrei essere d'accordo con lei su questo atteggiamento che vorrei definire spirituale, anche se io sono uno degli autori di un disegno di legge che è ancora all'esame del Parlamento; infatti insieme a tutti i colleghi del Gruppo socialista ho presentato fin dall'anno scorso, in occasione del Centenario dell'Unità d'Italia, un progetto di indulto...

M A G L I A N O . Il Senato ha respinto un ordine del giorno sullo stesso argomento.

O T T O L E N G H I . Lo so, senatore Magliano, ma allora la domanda che io faccio è questa: indipendentemente dal provvedimento di clemenza, indipendentemente da quelle che erano, per lo meno nel 1961, le ragioni più che valide perchè si unificassero gli spiriti degli italiani dopo aver raggiunto l'unità territoriale del nostro Paese, indipendentemente dalle ragioni morali imperiose che avrebbero suggerito l'elargizione di un provvedimento di clemenza, se a un certo momento questo provvedimento ci fosse imposto dagli arretrati di taluni uffici giudiziari, cosa faremmo? Dovremmo dire di sì a denti stretti, a causa di un'esigenza di lavoro giudiziario che noi non potremmo negare e della quale comunque noi non saremmo colpevoli, poichè non potrebbe certo farsi risalire all'attività del Parlamento la responsabilità dell'arretrato giudiziario. Ma il Parlamento dovrebbe tuttavia porvi rimedio.

Onorevole Ministro, non voglio abusare del tempo concessomi dalla Presidenza, che ringrazio di avermi consentito di prendere la parola su questo argomento. Vorrei soltanto pregarla, come rappresentante del Governo, di vedere se non sia il caso di ritirare questo disegno di legge, tanto più che si tratta di un provvedimento che non impegna moralmente il Governo, per cui non è necessario che esso insista nella richiesta di approvazione. In ogni caso studi la possibilità (e noi siamo pronti a collaborare su

questo terreno) di modificare la formulazione della norma proposta. Questa modifica potrebbe pure essere sufficiente per diradare i dubbi che abbiamo sopra esposti.

Se poi il Governo ci presentasse un provvedimento di più ampio respiro, qualche cosa che toccasse veramente la riforma sostanziale, essenziale, di tutti gli istituti del Codice di procedura penale in generale, se il Governo potesse presentare un disegno di legge che consentisse di sveltire il procedimento penale o con l'unificazione dell'istruzione o con altro accorgimento tratto dallo esempio di altri Paesi, indubbiamente più avanzati e più moderni di noi in questo campo, saremmo ben lieti di dare la nostra approvazione; creda, onorevole Ministro, le nostre critiche sono oneste e non sono fatte a scopo di preconcetta opposizione: tutt'altro.

Noi miriamo soltanto all'armonia del nostro sistema giuridico già troppo sovente infranta, e che verrebbe ancora una volta, e più gravemente, colpita con l'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È scritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Onorevoli colleghi, tutto il sistema processuale penale deve avere due obiettivi principali: la speditezza della procedura, congiunta a tutte le garanzie di difesa dell'imputato e la massima riduzione del tempo di detenzione prima della sentenza giacchè, se questa è assolutoria, il danno che ne deriva all'imputato è irreparabile. A questi scopi risponde il giudizio direttissimo, il quale parte dal presupposto che non siano necessarie alcune indagini istruttorie speciali. In ciò sta infatti la diversificazione fra giudizio direttissimo e giudizio a seguito di istruttoria formale o di istruttoria sommaria. Si procede ad istruttoria formale quando sono necessarie lunghe e complesse indagini, a istruttoria sommaria nei casi previsti dall'articolo 389, tra i quali principalmente quelli in cui vi è evidenza nella prova; si procede a giudizio direttissimo quando non è necessaria alcuna indagine.

La norma prevista da questo disegno di legge non altera affatto il sistema del Codice. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Senatore Picchiotti, abbia la bontà di ascoltare noi che usiamo seguire i suoi interventi senza interromperli! (*Replica del senatore Picchiotti*). Si tratta di questioni note anche a noi, che siamo avvocati come lei.

Il disegno di legge in esame, dunque, non innova il sistema del Codice in quanto ha per presupposto che si tratti di casi in cui non sia necessaria alcuna indagine istruttoria, presupposto comune ad ogni giudizio direttissimo. Perciò la norma prevista dal nuovo disegno di legge, anzichè come secondo comma dell'articolo 502 del Codice di procedura penale, potrebbe essere parte del primo comma dello stesso articolo, cioè potrebbe configurarsi come una seconda ipotesi rispetto a quella prevista dall'articolo 592. Se, infatti, il primo comma dell'articolo 502 si dovesse leggere in questo modo: « Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale o a seguito di ordine di cattura emesso entro il ventesimo giorno dal commesso reato », si direbbe la stessa cosa che introducendo questa seconda ipotesi con un comma a parte e si inserirebbe ancora meglio la disposizione in parola nel sistema generale della legge.

Qui non pongo soltanto una questione formale, ma anche un problema di carattere sostanziale, volendo affermare che la nuova norma lascia completamente intatte tutte le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504 del Codice di procedura penale, sicchè chi oggi fa tutte le questioni che sono state fatte in quest'Aula sulla scarsa garanzia dell'imputato nel giudizio direttissimo, in sostanza muove critiche a tale forma di giudizio in genere, ma non dice cose che riguardino specificamente questo disegno di legge. Esso, difatti, non fa che una sola cosa: mentre il Codice penale prevede il giudizio direttissimo per la sola ipotesi che l'arresto sia avvenuto in flagranza di reato, esso ammette che tale giudizio possa effettuarsi anche quando l'arresto sia avvenuto entro 20 giorni dal commesso reato a seguito di mandato di cattura. Questa è la sola diffe-

renza tra il disegno di legge in esame e le disposizioni attuali del Codice.

P I C C H I O T T I . Abolisce la quasi flagranza, e lo dice testualmente la relazione ministeriale, stabilita dall'articolo 237 del Codice di procedura penale.

J A N N U Z Z I . Non abolisce la quasi flagranza, stabilisce come caso analogo a quello della flagranza ai fini del giudizio direttissimo l'arresto avvenuto entro il 20° giorno dal commesso reato, cioè in un uno stato di immediatezza rispetto alla flagranza.

P I C C H I O T T I . L'articolo 237 dice « immediatamente »: 20 giorni sono « immediatamente » per voi?

J A N N U Z Z I . Ma qui non è la preoccupazione del caso che la norma contempla, qui la preoccupazione deve essere delle garanzie che ha l'imputato secondo questa nuova norma. Ebbene, l'imputato conserva, come si è detto, intatte tutte le garanzie previste dagli articoli 502 e seguenti del Codice di procedura penale. Egli deve essere sottoposto a sommario interrogatorio prima del rinvio a giudizio, in base alla norma della prima parte dell'articolo 502, nel dibattimento ha tutte le garanzie della difesa e dispone di tutti i mezzi di prova, ma, soprattutto, ha la garanzia dell'articolo 504 il quale stabilisce che, a chiusura del dibattimento, il giudice può sostituire il procedimento ordinario al giudizio direttissimo, disporre l'istruzione formale. In tal caso egli ordina la liberazione dell'arrestato se la legge non consente il mandato di cattura. Questa è una disposizione che va a tutto beneficio dell'imputato che debba essere proscioltto. Si è sempre preoccupati delle garanzie dell'imputato e non si comprende che le migliori garanzie sono quelle che gli consentono di conseguire lo stato di libertà il più rapidamente possibile quando sia innocente. (*Commenti*).

C H A B O D . Allora, siccome sono innocenti, lei li vuol mettere in carcere?

J A N N U Z Z I . Ma allora lei non ha letto le norme del Codice! Esse dicono che l'imputato è tradotto nel giudizio direttissimo in stato di detenzione e nel caso in cui il giudice, a chiusura del dibattimento, ordina il procedimento formale, deve disporre la liberazione se la legge non consente il mandato di cattura. Se, invece, il giudice ritiene di avere elementi sufficienti per emettere sentenza, può o condannare l'imputato a proscioglierlo: se lo condanna vuol dire che non si tratta di un innocente ed è evidente che l'imputato resti in carcere, a meno che non produca appello e non ottenga la libertà provvisoria in sede d'appello; ma se è prosciolto, cioè se è innocente, egli avrà beneficiato di una giustizia immediata e rapida che gli avrà consentito di raggiungere presto lo stato di libertà. Questo sto dicendo, e sono convinto della esattezza della mia tesi! (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Tornando al disegno di legge, si può concludere che esso, come dicevo, non muta affatto il sistema del Codice, ma opportunamente introduce una nuova ipotesi di giudizio direttissimo, con i conseguenti benefici della rapidità, quando una istruzione speciale non sia necessaria e senza per nulla alterare le norme della legge vigente in ogni altra loro parte.

Che poi sia giusta l'osservazione del senatore Ottolenghi, che cioè il Codice di procedura penale debba essere riveduto in molte delle sue parti, questo bisogna dire. Però sono del parere — e dovremmo essere tutti d'accordo — che, per attendere le cose molto perfette, non si debba dimenticare di modificare, intanto, le cose più facilmente correggibili. Il Parlamento siede per questo in permanenza. Vuol dire che quando le modificazioni di carattere generale e sistematico saranno pronte, le disposizioni che saranno state *medio tempore* corrette non avranno più bisogno di modifica! Ma che il Parlamento debba starsene con le mani conserte in attesa delle riforme radicali e frattanto debba astenersi dall'approvare leggi particolari, che pure ritenga giuste, e ciò solo per il loro carattere di specialità, questo è sistema, mi sembra, non accettabile.

P I C C H I O T T I . Dal 1958, abbiamo presentato disegni di legge fondamentali per la riforma del Codice di procedura penale, e non siamo riusciti con codesto sistema a far nulla. Questa è una cosa perfettamente inutile e in quattro mesi è stata già deliberata e fatta.

J A N N U Z Z I . Quando il senatore Picchiotti avrà finito di interrompere, risponderò che gli ho dato ragione e ho dato ragione a tutti quelli che dicono che il Codice di procedura penale va riveduto; ma riaffermo ancora che questo disegno di legge può essere benefico anche nella sua limitata portata e che non c'è ragione di dilazionarlo, dato che il Parlamento è stato chiamato a decidere su di esso.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Ho chiesto la parola in relazione all'ordine del giorno della seduta di domani. Come ella sa, onorevole Presidente, è compreso nell'ordine del giorno un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati che riguarda la tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Si tratta di un disegno di legge che ha una particolare urgenza dovuta al fatto che con il 30 giugno viene a scadere il regime vincolistico di tutta una serie di immobili destinati ad uso commerciale. Questo disegno di legge, che tutela l'avviamento attraverso la corresponsione di una indennità al commerciante che perde il suo negozio, dovrebbe essere approvato entro il 30 giugno. Tra l'altro la relazione della Commissione che accompagna il disegno di legge suggerisce, non l'approvazione di esso, ma il rinvio al Consiglio nazionale dell'economia e del la-

voro, e questo comporta il pericolo che si possa arrivare al 30 giugno senza che il provvedimento sia stato neppure preso in considerazione ed esaminato dal Senato.

In questa situazione, anche tenuto conto del vivo interesse di una larga categoria di cittadini che sono in stato di agitazione, mi permetterei di proporre alla Presidenza che il provvedimento venga discusso domani, al primo punto dell'ordine del giorno.

ZELIOLI LANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI LANZINI. Onorevole Presidente, per evitare che domani abbiano a sorgere altre questioni di procedura, mi permetto di osservare al senatore Minio che questo disegno di legge è venuto alla discussione dell'Assemblea con una relazione approvata all'unanimità dalla Commissione — nè di maggioranza nè di minoranza quindi — che chiede il rinvio al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro probabilmente, come intende il collega, per insabbiarlo.

Ora, poichè mi pare che vi sia stato un ripensamento, non da parte dei commissari della 2^a Commissione, che hanno preso con sicura coscienza la loro decisione, ma da parte dei Partiti, dei Gruppi, per evitare che si debba ancora domani fare questa discussione e chiedere un rinvio affinchè si possa esaminare meglio la questione, propongo subito al senatore Minio, e penso che il Presidente, e il Senato, non abbiano difficoltà ad accogliere la mia istanza, che questo disegno di legge venga posto al primo punto dell'ordine del giorno di lunedì o martedì.

PRESIDENTE. Senatore Minio, aderisce alla proposta del senatore Zelioli Lanzini?

MINIO. Non avrei niente in contrario ad accedere alla proposta, salvo il fatto che lunedì prossimo appare una data abbastanza inoltrata.

Signor Presidente, la questione potrebbe essere risolta se noi avessimo una assicurazione da parte del Governo circa la possibilità di concedere una proroga all'attuale regime vincolistico; ma a questo proposito non abbiamo alcuna assicurazione ed è quindi logico che io abbia tali preoccupazioni.

Circa, poi, il fatto dell'unanimità della Commissione, non posso contestare un dato di fatto, ma devo dire che nella Commissione i singoli commissari hanno espresso il loro punto di vista personale, così come era loro diritto. Parlo a nome del mio Gruppo che, evidentemente, non è tenuto a condividere le opinioni espresse dai singoli membri della Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, condivido la valutazione che è stata data, in Aula, sull'urgenza del problema. Si tratta di un problema realmente importante, perchè la tutela dell'avviamento commerciale è indispensabile in un Paese moderno.

Il Governo ha espresso all'altro ramo del Parlamento il suo parere favorevole sulla legge, ma non può non riconoscere, come ha osservato il senatore Zelioli Lanzini, che ci si trova di fronte ad una relazione della Commissione che propone il rinvio al C.N.E.L. e che giuridicamente, parlamentariamente, è stata adottata all'unanimità. Pertanto, se in questo lasso di tempo — non a caso è stato proposto da parte del senatore Zelioli Lanzini il rinvio a lunedì prossimo — si può trovare una soluzione utile, che mi auguro integralmente favorevole alla legge, suggerisco al Senato di accogliere la proposta del senatore Zelioli Lanzini, dando assicurazione che il Governo farà quanto è possibile per portare celermente avanti il provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Minio, si ritiene soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro?

M I N I O . Dopo tali dichiarazioni, non avrei nulla da obiettare.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge n. 1971 sarà posto all'ordine del giorno di una delle prime sedute della prossima settimana.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

S A C C H E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A C C H E T T I . Signor Presidente, al termine della seduta del giorno 12, se non erro, ho sollecitato la risposta all'interrogazione urgente (1450) rivolta al Presidente del Consiglio circa le benemerienze attribuite ad ufficiali e sottufficiali dei carabinieri in servizio il 7 luglio nel 1960 a Reggio Emilia. Pareva e risultava, anche dai normali colloqui per il lavoro dell'Aula, che l'onorevole Andreotti, incaricato di rispondere, avrebbe risposto nella giornata di ieri. Risulta invece, anche da notizie di stampa, che il ministro Andreotti abbia asserito che essendosi iniziato il processo sui fatti di Genova non ritiene opportuno rispondere. Si tratta di diversa circostanza e di un problema completamente distinto. Non capisco questa connessione con la risposta alla nostra interrogazione.

Mi permetto pertanto di rinnovare la richiesta urgente al Ministro incaricato dal Presidente del Consiglio di venire in Senato a rispondere su una questione così delicata dal punto di vista politico. Non propongo che sia domattina, ma ritengo che all'inizio dei lavori della settimana prossima la Presidenza possa invitare il Governo a rispondere. Credo però che, data l'importanza della questione, debba essere proprio un Ministro incaricato dal Presidente del Consiglio ad essere presente in Aula.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Non mancherò, signor Presidente, di far presente questa richiesta al Presidente del Consiglio e al Ministro della difesa.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A , *Segretaria*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda di adottare opportuni provvedimenti per venire incontro agli agricoltori della zona di Quarto (Napoli) i quali a seguito della brinata avutasi nella notte tra il 5 ed il 6 giugno 1962 si son visti distrutti il seminato ed i frutteti subendo un gravissimo danno.

Ed in particolare se non creda di concedere:

a) un prestito decennale ad un minimo tasso;

b) l'esenzione per il corrente anno 1962 delle imposte erariali, comunali e sovrimposte e contributi unificati;

c) la proroga di un anno di tutte le cambiali di credito agrario con scadenza 1962;

d) un contributo straordinario da versarsi agli agricoltori;

e) la riduzione dei canoni di affitto fissati dalla Commissione tecnica provinciale.

Ritiene, però, l'interrogante che i chiesti provvedimenti debbano essere rapidamente adottati (1467).

SANSONE

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga giunto il momento di procedere, per legge, al riordinamento dei servizi e dei ruoli del personale

del C.F.S., che da troppi lunghi anni attende la tanto promessa adeguata sistemazione (3110).

DE LUCA Luca

Al Ministro dell'interno, premesso che con deliberazione di Giunta n. 56 del 14 maggio 1959, successivamente ratificata dal Consiglio, il comune di Castilenti (Teramo) autorizzò il sindaco signor Vincenzo Zincani ad aderire alla IV sessione degli Stati generali dei Comuni d'Europa, convocata a Liegi, versando la relativa quota; che, non avendovi poi il Sindaco partecipato, la Segreteria del Consiglio d'Europa, sezione italiana, gli rimborsò — mercè assegno n. 2510278 della Banca nazionale del lavoro rimessogli con lettera 10 luglio 1959 — la somma di lire 11.000, si chiede di sapere se e quando la somma fu restituita alla Tesoreria comunale (3111).

MILILLO

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 20 giugno 1962

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 20 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo (1941).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi (1871).

2. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Deputati RICCIO; FODERARO ed altri; ANGIOY e ROBERTI. — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sui *referendum* previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati RESTA ed altri. — Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari